

Gennaio
2026



[Porsche]

Polizza di Assicurazione per i danni al Veicolo e altri rischi

Autovetture

Tale prodotto è stato redatto secondo le linee guida del Tavolo tecnico ANIA-Associazioni Consumatori-Associazioni Intermediari per contratti semplici e chiari

HDI ASSICURAZIONI S.P.A. è parte del Gruppo Talanx

talánx.

PORSCHE

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

INDICE

SEZIONE 1 – DEFINIZIONI	2
SEZIONE 2 – NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE	6
2.1 – Decorrenza dell'Assicurazione e pagamento del Premio	6
2.2 – Durata dell'Assicurazione	6
2.3 – Cessazione dell'Assicurazione per trasferimento di proprietà, conto vendita, Demolizione, esportazione definitiva all'estero o cessazione della Circolazione del Veicolo assicurato	6
2.4 – Risoluzione dell'Assicurazione per Furto o Appropriazione Indebita del Veicolo	6
2.5 – Sospensione in corso di Polizza	6
2.6 – Modifiche dell'Assicurazione	6
2.7 – Dichiarazione sui rischi assicurati	6
2.8 – Aggravamento del rischio	6
2.9 – Diminuzione del rischio	6
2.10 – Oneri fiscali	6
2.11 – Rinvio alle norme di legge	6
2.12 – Recesso da Polizze concluse a distanza	7
2.13 – Misure restrittive (Sanction Limitation and Exclusion Clause)	7
SEZIONE 3 – NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE PER I DANNI AL VEICOLO	8
3.1 – Oggetto dell'Assicurazione	8
3.2 – Audiofonovisivi	9
3.3 – Determinazione del Valore assicurato per le garanzie Incendio, Furto e Rapina, Eventi speciali e Collisione	9
3.4 – Esclusioni	9
3.5 – Estensione territoriale	11
3.6 – Limiti di Indennizzo, Scoperti, Minimi e Franchigie	11
3.7 – Condizioni Particolari di Assicurazione	11
SEZIONE 4 – NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE PER GLI INFORTUNI DEL CONDUCENTE	14
4.1 – Oggetto dell'Assicurazione	14
4.2 – Garanzie prestate	14
4.3 – Estensioni di garanzia sempre operanti	16
4.4 – Esclusioni	16
SEZIONE 5 – NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE PER IL SERVIZIO ASSISTENZA	18
Premessa	18
P.A – Oggetto delle Prestazioni - Servizio Assistenza auto Top	18
V.E – Oggetto delle Prestazioni - Servizio Assistenza per veicoli elettrici	22
Delimitazioni ed effetti giuridici relativi a tutte le Prestazioni servizio Assistenza auto Top e servizio Assistenza per veicoli elettrici	24
SEZIONE 6 – NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE PER LA TUTELA LEGALE	26
6.1 – Oggetto dell'Assicurazione – Spese coperte dalla Polizza	26
6.2 – Assicurati	26
6.3 – Ambito di operatività delle garanzie	26
6.4 – Garanzie prestate – Tutela Legale della Circolazione Plus	26
6.5 – Spese non coperte dalla polizza	27
6.6 – Esclusioni	27
6.7 – Limiti di copertura	28
6.8 – Operatività della garanzia in presenza di Polizza di responsabilità civile	28
6.9 – Estensione territoriale	28
6.10 – Validità delle garanzie	28
SEZIONE 7 – NORME CHE REGOLANO I SINISTRI	29
7.1 – Modalità ed obblighi per la denuncia dei Sinistri validi per tutte le sezioni	29
7.2 – Norme valide per la “Sezione 3 – Norme che regolano l'Assicurazione per i danni al Veicolo”	29
7.3 – Norme valide per la “Sezione 4 – Norme che regolano l'Assicurazione per gli Infortuni del Conducente”	31
7.4 – Norme valide per la “Sezione 5 – Norme che regolano l'Assicurazione per il Servizio Assistenza”	32
7.5 – Norme valide per la “Sezione 6 – Norme che regolano l'Assicurazione per la Tutela Legale”	33

SEZIONE 1 DEFINIZIONI

Alle seguenti definizioni le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato di seguito precisato, valido ai fini dell'interpretazione della Polizza ed agli effetti delle garanzie prestate:

Accessori di Serie: installazioni stabilmente fissate al Veicolo, fornite direttamente dalla casa costruttrice e costituenti normale dotazione di serie, senza supplemento al prezzo base di listino.

Accessori non di Serie: accessori stabilmente installati sul Veicolo non rientranti nel novero degli "Accessori di Serie" e degli "Optional".

Alienazione: trasferimento a qualsiasi titolo della proprietà del bene assicurato, come nel caso di vendita, permuta, donazione o per successione a causa di morte.

Allagamento: presenza di acqua accumulatasi in luogo normalmente asciutto a seguito di formazione di ruscelli o accumulo esterno di acqua causato da eventi atmosferici. Non si considera Allagamento la presenza di acqua causata da esondazioni, tracimazione e fuoriuscita di fiumi, canali, laghi e bacini d'acqua dai loro usuali argini o invasi.

Allegato (di Polizza): atto contrattuale rilasciato contestualmente all'emissione della Polizza per procedere alla modifica di uno o più elementi originari della Polizza o per fare delle precisazioni. Può comportare un aumento o diminuzione del Premio ed è parte integrante della Polizza.

Alluvione, Inondazione: fuoriuscita d'acqua, e quanto da essa trasportato, dalle usuali sponde di corsi d'acqua o di bacini naturali o artificiali, anche se provocata da terremoto, franamento, cedimento o smottamento del terreno, quando detto evento sia caratterizzato da violenza riscontrabile su una pluralità di enti posti nelle vicinanze.

Anno Assicurativo: periodo di copertura della Polizza che parte dalle ore 24.00 del giorno in cui si è pagato il Premio, e si conclude alle ore 24.00 del giorno in cui è fissata la scadenza del periodo di Assicurazione.

Antifurto Satellitare: sistema che, salvo casi di forza maggiore, allerta, in caso di Furto o tentato Furto, un'apposita Centrale Operativa con la quale esiste regolare contratto di abbonamento di telesorveglianza. Tale centrale segnala il Furto o il tentativo di Furto ad apposita struttura e/o al sottoscrittore del contratto di telesorveglianza individuando tramite tecnologia GPS l'esatta posizione del Veicolo.

Appendice (di Polizza): atto contrattuale rilasciato posteriormente all'emissione della Polizza per procedere alla modifica di uno o più elementi originari della Polizza o per fare delle precisazioni. Può comportare un aumento o diminuzione del Premio ed è parte integrante della Polizza.

Assicurato: soggetto (persona fisica o giuridica) il cui interesse è protetto dall'Assicurazione.

Assicurazione (contratto): il contratto di Assicurazione, così come definito dall'art. 1882 del Codice Civile.

Atto Vandalico: gesto rivolto a danneggiare o distruggere una cosa.

Audiofonovisivi: apparecchi radio, lettori di compact disc, lettori dvd, lettori mp3, mangianastri, televisori, registratori, ricetrasmittenti, navigatori satellitari, stabilmente fissati al Veicolo, la cui sottrazione possa verificarsi solo con danneggiamento della plancia o del sistema di fissaggio. Non sono compresi fra gli apparecchi Audiofonovisivi impianti diversi da quelli sopra indicati e sono comunque esclusi i telefoni cellulari.

Beneficiario: soggetto che in base alla Polizza riceve le prestazioni dell'assicuratore.

Centrale Operativa (per veicoli dotati di Antifurto Satellitare): centro di ricezione telematica dei segnali di controllo e di allarme dei veicoli.

Circolazione: movimento, fermata e sosta del Veicolo in aree pubbliche o a queste equiparate.

Codice della Strada: il decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni e integrazioni.

Condizioni Particolari: clausole che, se richiamate espressamente, hanno influenza sulla valutazione del rischio e sulla determinazione del Premio.

Conducente: persona fisica che pone in Circolazione il Veicolo.

Contraente: soggetto, persona fisica o giuridica che stipula la Polizza di Assicurazione.

Degrado / Deprezzamento: diminuzione di valore del Veicolo o di sue parti dovuta all'uso dello stesso e/o al trascorrere del tempo. La percentuale di riduzione che viene applicata sulla parte del danno indennizzabile relativa ai materiali sostituiti sul Veicolo in conseguenza del Sinistro. Tale percentuale di riduzione è determinata sulla base del rapporto esistente fra il valore commerciale e il relativo valore di listino (o suo equipollente) del Veicolo al momento del Sinistro (vedi Usura).

Demolizione: messa fuori uso del Veicolo mediante rottamazione.

Distruzione: danni al Veicolo tali da ridurlo a Relitto.

Effrazione: Scasso o rottura degli accessi o chiusure del Veicolo.

Esplosione: sviluppo di gas o di vapori ad alta temperatura e pressione dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.

Estensione Territoriale (definizione valida solo per la sezione Assistenza): l'Assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e per gli Stati dell'Unione Europea, nonché per il territorio di Andorra, dell'Islanda, del Liechtenstein, della Norvegia, del Principato di Monaco, del Regno Unito e della Svizzera.

Estero (definizione valida solo per la sezione Assistenza): per Estero si intendono gli stati dell'Unione Europea, nonché per il territorio di Andorra, dell'Islanda, del Liechtenstein, della Norvegia, del Principato di Monaco, del Regno Unito e della Svizzera.

Fase Giudiziale (definizione valida solo per la sezione Tutela Legale): la fase della Vertenza che si svolge davanti all'autorità giudiziaria.

Fase Stragiudiziale (definizione valida solo per la sezione Tutela Legale): la fase della Vertenza finalizzata al raggiungimento di un accordo tra le parti senza l'intervento dell'autorità giudiziaria.

Fatto Illecito (definizione valida solo per la sezione Tutela Legale): l'azione o l'omissione contraria all'ordinamento giuridico in quanto violazione di un dovere o di un obbligo imposti da una norma di legge.

Franchigia: importo prestabilito in cifra fissa o percentuale che in caso di Sinistro l'Assicurato tiene a suo carico per ogni singolo Sinistro e per il quale la Società non riconosce l'Indennizzo.

Franchigia per Invalidità Permanente (definizione valida per la sezione Infortuni del Conducente): misura espressa in percentuale di Invalidità Permanente non indennizzabile.

Fuoristrada (Circolazione): Circolazione del Veicolo al di fuori di strade asfaltate o bianche e non aperte al normale traffico di Veicoli ovvero guida su terreni accidentati non destinati al normale traffico, con forte pendenza o con fondo che offre scarsa aderenza.

Furto con Destrezza: Furto commesso approfittando di qualsiasi situazione soggettiva o oggettiva che consenta di eludere con abilità, non necessariamente eccezionale, la normale vigilanza dell'uomo medio.

Guasto (definizione valida anche per la sezione Assistenza): danno subito dal Veicolo per Usura, difetto, rottura, mancato funzionamento di sue parti, tale da rendere impossibile per l'Assicurato l'utilizzo dello stesso in condizioni normali.

Immatricolazione: iscrizione del Veicolo ad un pubblico registro di qualsiasi stato.

Inabilità: incapacità fisica, totale o parziale, ad attendere le proprie occupazioni per una durata limitata nel tempo. La durata dell'Inabilità deve essere attestata da valida certificazione medica ed accertata dalla Società a mezzo di una visita medico-legale.

Incendio: combustione, con fiamma, di beni o materiali al di fuori di appropriato focolare che può autoestendersi ed autopropagarsi. Non sono da considerarsi a nessun fine come Incendio le bruciature non accompagnate da sviluppo di fiamma.

Incidente: Sinistro occorso non volutamente al Veicolo in Circolazione dovuto a caso fortuito, imperizia, negligenza, inosservanza di norme o regolamenti, connesso con la Circolazione stradale.

Incidente (definizione valida per la sezione Assistenza): Sinistro dovuto a caso fortuito, imperizia, negligenza, inosservanza di norma o regolamenti, connesso con la Circolazione stradale, che provochi danni al Veicolo danni tali da renderne impossibile l'utilizzo in condizioni normali.

Indennizzo / Indennità: la somma o prestazione dovuta dalla Società al proprio Assicurato in caso di Sinistro liquidabile a termini di Polizza.

Infortunio: evento connesso alla Circolazione del Veicolo dovuto a causa fortuita (accidentale), violenta (repentina) ed esterna (proveniente dal mondo esterno) che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili (Inabilità temporanea, invalidità permanente) o la morte.

Intermediario: persona fisica o società, iscritta nel registro unico elettronico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi di cui all'art. 109 del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, che svolge a titolo oneroso l'attività di intermediazione assicurativa o riassicurativa.

Invalidità Permanente: perdita o diminuzione definitiva ed irrimediabile dell'uso di un arto o di un organo del corpo umano che cagioni una eventuale conseguente incapacità lavorativa generica, indipendentemente dalla professione svolta.

Istituto di Cura: struttura sanitaria pubblica o la casa privata regolarmente autorizzata al Ricovero dei malati ai sensi delle leggi e/o delle altre norme emanate dallo stato in cui ha sede la struttura.

Leasing: contratto di locazione, mediante il quale una società specializzata, dietro pagamento di un canone periodico, fornisce la disponibilità di attrezzature, macchinari, beni strumentali ed anche Veicoli, con la possibilità, per il Locatario in regola col pagamento del canone, di acquisire il diritto di proprietà, mediante il pagamento di una quota di riscatto, al termine del contratto di locazione.

Legge: il Codice delle Assicurazioni private previsto dal Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209.

Locatario: la persona fisica o società che acquisisce, tramite il contratto di Leasing, l'utilizzo di un bene.

Minimo (di Scoperto): qualora la garanzia venga prestata con l'applicazione dello Scoperto, tale è da intendersi l'importo minimo che rimarrà a carico

dell'Assicurato.

Optional: accessori stabilmente installati sul Veicolo, forniti dalla casa costruttrice contestualmente al Veicolo, con supplemento al prezzo di listino.

Perdita Totale: la perdita si considera totale quando il Veicolo, a seguito di Furto o Rapina, non sia stato ritrovato oppure quando, a seguito di Incidente o in caso di ritrovamento dello stesso, le spese per la riparazione del Veicolo superano l'80% del valore dello stesso al momento del Sinistro.

Perito (definizione valida solo per la sezione Tutela Legale): l'esperto incaricato da una delle parti (C.T.P. consulente tecnico di parte) o dal giudice (C.T.U. consulente tecnico d'ufficio) per svolgere un accertamento tecnico (perizia).

Polizza: insieme dei documenti che comprovano il contratto di Assicurazione e riportano i dati anagrafici del Contraente e quelli necessari alla gestione del contratto, il Premio, le dichiarazioni del Contraente, i dati identificativi del Veicolo assicurato e la sottoscrizione delle Parti nonché le condizioni di Assicurazione.

P.R.A.: Pubblico Registro Automobilistico.

Premio: somma dovuta dal Contraente alla Società come corrispettivo della prestazione assicurativa.

Premio Netto o Imponibile: Premio depurato di tutti gli oneri fiscali e contributi stabiliti per legge.

Prescrizione (definizione valida solo per la sezione Tutela Legale): l'estinzione di un diritto che avviene se il suo titolare non lo esercita entro il periodo di tempo indicato dalla legge.

Prestazione (definizione valida solo per la sezione Assistenza): l'assistenza da erogarsi in natura, ossia l'aiuto che, in caso di Sinistro, viene fornito all'Assicurato nel momento del bisogno, da parte della Società, tramite la Struttura Organizzativa di Europ Assistance.

Primo Rischio Assoluto: forma di Assicurazione in base alla quale l'Indennizzo viene corrisposto sino a concorrenza della somma assicurata, senza applicazione della Regola Proporzionale prevista dall'Art. 1907 del Codice Civile, qualunque sia al momento del Sinistro il valore complessivo dei beni assicurati.

Proprietario: intestatario al P.R.A. (Pubblico Registro Automobilistico) del Veicolo indicato sulla carta di circolazione o sul documento unico di circolazione, o colui, per i Veicoli non registrati al P.R.A., che possa legittimamente dimostrare la titolarità del diritto di proprietà del Veicolo. Ai fini della Polizza, al Proprietario è equiparato il Locatario in caso di contratto di Leasing, l'usufruttuario e l'acquirente con patto di riservato dominio.

Proposta di Polizza: documento che disciplina la copertura assicurativa dove sono riportati gli elementi essenziali della Polizza quali i dati anagrafici, le cose assicurate, le garanzie prestate, la durata ed i Premi dovuti e che costituisce parte integrante della documentazione contrattuale. Può essere corredata da uno o più Allegati.

Quattroruote: la pubblicazione mensile della Editoriale Domus e sito internet www.quattroruote.it. Tale pubblicazione riporta i prezzi di listino delle autovetture nuove e le quotazioni di quelle usate, basate su indagini di mercato comprensive degli Accessori di Serie.

Quietanza di Danno: documento attestante l'avvenuto pagamento da parte dell'assicuratore, della somma dovuta in relazione ad una pratica di danno. Quando tale pagamento è preceduto da una Transazione, il documento succitato assume la forma di atto di Transazione e quietanza.

Quotazione: quantificazione monetaria del valore di un Veicolo ad una determinata data.

Reato: fattispecie di condotta illecita, comprensiva di elementi soggettivi e oggettivi, il cui compimento, da parte di un soggetto dà luogo all'applicazione delle sanzioni penali previste dalla legge.

Reato (definizione valida solo per la sezione Tutela Legale): i reati si distinguono in delitti (dolosi o colposi), per i quali è prevista la sanzione penale della reclusione e/o della multa, e in contravvenzioni (reati di minore gravità rispetto ai delitti), per le quali è prevista la sanzione penale dell'arresto e/o dell'ammenda.

Relitto: Veicolo danneggiato le cui spese di riparazione e ripristino superano complessivamente l'80% del valore il valore dello stesso al momento del Sinistro.

Regola Proporzionale: criterio secondo il quale la Società, in caso di Sinistro, riduce proporzionalmente l'Indennizzo quando il valore delle cose assicurate dichiarato in Polizza risulti inferiore a quello determinato al momento del Sinistro, come previsto all'art. 1907 del Codice Civile.

Responsabilità Contrattuale (definizione valida solo per la sezione Tutela Legale): la responsabilità della parte di un contratto che non adempie o adempie parzialmente alle obbligazioni assunte in favore dell'altra parte contrattuale.

Responsabilità Extracontrattuale (definizione valida solo per la sezione Tutela Legale): la responsabilità civile in capo al soggetto che, commettendo un Fatto Illecito, doloso o colposo, provoca ad altri un danno ingiusto.

Ricovero: degenza comportante pernottamento in Istituto di Cura regolarmente autorizzato all'erogazione dell'assistenza ospedaliera.

Risoluzione: scioglimento di un contratto per volontà delle parti o per legge.

Rivalsa (azione di): termine generico che sta ad indicare tanto la Surrogazione dell'assicuratore, che ha pagato l'Indennità, nei diritti dell'assicurato

verso i Terzi responsabili, quanto il regresso dell'assicuratore solvente verso i coobbligati.

Sanzione Amministrativa (definizione valida solo per la sezione Tutela Legale): la sanzione prevista per la violazione di una norma giuridica che costituisce illecito amministrativo.

Scasso: rottura, Effrazione, manomissione.

Scoperto: parte percentuale del danno – con eventuale limite Minimo espresso in valore assoluto – che rimane a carico dell'Assicurato nei casi previsti dalla Polizza.

Scoppio: repentino dirompersi o cedere del serbatoio o dell'impianto di alimentazione non dovuto ad Esplosione. Gli effetti del gelo non sono considerati Scoppio.

Sinistro: verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata la copertura assicurativa.

Sinistro (per le garanzie Assistenza): Guasto, Incidente, Furto tentato/parziale/consumato, Rapina o Infortunio che si può verificare nel corso di validità della Polizza e che determina la richiesta delle Prestazioni da parte dell'Assicurato.

Società: l'impresa assicuratrice ossia HDI Assicurazioni S.p.A.

Società di gestione dei Sinistri di Tutela Legale: ARAG SE – Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia con sede in Viale del Commercio, 59 – 37135 Verona (VR).

Società organizzatrice ed erogatrice delle Prestazioni di Assistenza: Europ Assistance Italia S.p.A. – Via del Mulino, 4 – 20057 Assago (MI).

Spese di Giustizia (definizione valida solo per la sezione Tutela Legale): le spese definite dal D.P.R. n. 115/2002 e successive modifiche e integrazioni.

Spese di Soccombenza (definizione valida solo per la sezione Tutela Legale): le spese che il giudice, con la sentenza che definisce il processo, pone a carico della parte soccombente per rimborsare le spese processuali alla parte vittoriosa.

Spese di Giustizia: spese relative al processo penale o giudizio civile a carico della parte indicata dall'Autorità giudiziaria.

Struttura Organizzativa (per le garanzie Assistenza): la struttura di Europ Assistance Italia S.p.A. – Via del Mulino, 4 – 20057 Assago (MI), costituita da medici, tecnici, operatori, in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno che, in virtù di specifica convenzione sottoscritta con la Società provvede, per incarico di quest'ultima, al contatto telefonico con l'Assicurato e organizza ed eroga, con costi a carico della Società, le Prestazioni previste in Polizza.

Surrogazione: principio per il quale l'Impresa che ha pagato il danno si sostituisce nei diritti dell'assicurato verso i responsabili.

Terzi: persone fisiche o giuridiche estranee al contratto di assicurazione.

Transazione: accordo con il quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una controversia già iniziata o la prevengono. La Transazione deve essere provata per iscritto.

Tutela Legale: l'Assicurazione di Tutela Legale ai sensi del Decreto Legislativo n. 209 del 7 settembre 2005, artt. 163, 164, 173 e 174 e correlati.

Usura: deterioramento e logorio che qualsiasi materiale e parte meccanica subisce per il solo effetto dell'uso prolungato; l'Usura si individua tramite il confronto tra lo stato, il chilometraggio, il tempo d'uso constatati sui pezzi danneggiati e la potenziale media di funzionamento che gli è normalmente attribuita; la verifica sarà all'occorrenza attribuita ad un perito.

Valore a Nuovo: prezzo di acquisto del Veicolo compresi accessori ed Optional risultanti dalle relative fatture di acquisto, comprensive dell'I.V.A. nei casi in cui all'Assicurato non sia consentita la detrazione a norma di legge e maggiorato dell'eventuale contributo/incentivo statale all'acquisto indicato in fattura.

Valore Intero: forma di Assicurazione che copre la totalità del valore dei beni assicurati. Quando, al momento del Sinistro, venga accertato un valore superiore a quello assicurato, salvo deroghe, è applicato il disposto dell'Art. 1907 del Codice Civile (Regola Proporzionale).

Veicolo: il Veicolo assicurato a motore, descritto nella Proposta di Polizza, comprensivo degli accessori di normale uso, stabilmente fissati, forniti dalla casa costruttrice o da ente diverso, anche in via opzionale.

Veicoli Assicurabili: le autovetture di marca Porsche vendute dalla rete ufficiale di Porsche Italia.

Vendita a Distanza: la Polizza stipulata tra la Società ed un Contraente nell'ambito di un sistema di Vendita a Distanza che, per tale Polizza, impiega esclusivamente tecniche di comunicazione a distanza fino alla conclusione della Polizza, compresa la conclusione della Polizza stessa.

Vertenza (definizione valida solo per la sezione Tutela Legale): una controversia pendente tra Assicurato e controparte o altro procedimento di natura civile, penale o amministrativa.

SEZIONE 2

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

2.1 – Decorrenza dell'Assicurazione e pagamento del Premio

L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24 – o dall'ora espressamente indicata sulla Proposta di Polizza – del giorno indicato nella Proposta di Polizza **se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.**

I Premi devono essere pagati all'Intermediario al quale è assegnata la Polizza, autorizzato a rilasciare quietanza di pagamento oppure alla Società.
Il Premio è stabilito in unica soluzione per tutta la durata della Polizza.

2.2 – Durata dell'Assicurazione

L'Assicurazione scade alle ore 24 del giorno indicato nella Proposta di Polizza.

La Polizza è stipulata senza tacito rinnovo e cessa alla scadenza contrattuale senza necessità di disdetta.

2.3 – Cessazione dell'Assicurazione per trasferimento di proprietà, conto vendita, Demolizione, esportazione definitiva all'estero o cessazione della Circolazione del Veicolo assicurato

In caso di cessazione del rischio per vendita, conto vendita, Demolizione, esportazione definitiva all'estero o cessazione della Circolazione del Veicolo assicurato, **il Contraente o l'Assicurato è tenuto a darne immediata comunicazione alla Società o all'Intermediario cui è assegnata la Polizza.**

Il Contraente deve inoltre consegnare alla Società:

- in caso di vendita o conto vendita del Veicolo: atto di vendita o attestazione, rilasciata da un operatore professionale del settore, di consegna in conto vendita;
- in caso di cessazione della Circolazione o esportazione definitiva all'estero del Veicolo: attestazione del P.R.A. certificante la restituzione della carta di circolazione o del documento unico di circolazione e della targa di Immatricolazione;
- in caso di Demolizione del Veicolo: copia del certificato rilasciato da un centro di raccolta autorizzato.

La Polizza si risolve e la Società restituisce al Contraente il Premio non usufruito, con esclusione delle imposte, calcolato dalla data dell'effettiva vendita, consegna in conto vendita, Demolizione, esportazione definitiva o cessazione della Circolazione **ovvero, se successiva, dalla data della comunicazione alla Società della vendita, consegna in conto vendita, Demolizione, esportazione definitiva o cessazione della Circolazione, fermo restando l'obbligo di consegnare alla Società la documentazione sopra indicata.**

2.4 – Risoluzione dell'Assicurazione per Furto o Appropriazione Indebita del Veicolo

In caso di Furto, Rapina o Appropriazione Indebita del Veicolo, **il Contraente o l'Assicurato deve darne notizia alla Società fornendo, all'Intermediario cui è assegnata la Polizza, copia della denuncia all'Autorità competente.**

L'Assicurazione è risolta dalle ore 24.00 del giorno della denuncia all'Autorità competente.

La Società rimborsa il Premio non usufruito, al netto delle imposte, delle eventuali garanzie presenti in Polizza, con l'esclusione del Premio relativo alle garanzie Incendio e Furto. Il rimborso dell'eventuale Premio non usufruito avviene dal giorno successivo alla data della denuncia, **fermo restando l'obbligo di consegna di copia della denuncia stessa.**

Se il Veicolo viene ritrovato e l'Assicurato ne rientra in possesso deve essere comunque stipulata una nuova Polizza.

2.5 – Sospensione in corso di Polizza

Non è concessa la sospensione della Polizza.

2.6 – Modifiche dell'Assicurazione

Le eventuali modifiche dell'Assicurazione devono essere provate per iscritto e risultare da apposito atto firmato dalla Società e dal Contraente.

2.7 – Dichiarazioni sui rischi assicurati

Il Contraente deve dare alla Società tutte le informazioni che questa richiede per valutare il rischio. La Società presta l'Assicurazione nei modi e nei termini descritti nella presente Polizza sulla base delle dichiarazioni del Contraente o dell'Assicurato.

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell'Assicurato relative a circostanze, originarie o sopravvenute, che influiscano sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione, ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

2.8 – Aggravamento del rischio

Il Contraente o l'Assicurato deve dare immediata comunicazione scritta alla Società di ogni Aggravamento del rischio (come, ad esempio, la variazione di residenza del Contraente e/o del Proprietario o del Locatario in caso di Leasing o la variazione delle caratteristiche tecniche del Veicolo).

Gli Aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione ai sensi dell'art. 1898 del Codice Civile.

2.9 – Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio (ad esempio la variazione di residenza del Contraente e/o del Proprietario o del Locatario in caso di Leasing o la variazione delle caratteristiche tecniche del Veicolo), la Società è tenuta a ridurre il Premio o le rate di Premio successive alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato, ai sensi dell'Art. 1897 del Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso.

2.10 – Oneri fiscali

Sono sempre a carico del Contraente le imposte e gli altri oneri derivanti per legge dalla stipulazione della Polizza.

2.11 – Rinvio alle norme di legge

La presente Polizza è regolata dalla legge italiana, che disciplina tutto quanto qui non espressamente previsto.

2.12 – Recesso da Polizze concluse a distanza

In caso di Vendita a Distanza il Contraente ha facoltà di esercitare il diritto di recesso nei 14 giorni successivi alla data di conclusione della Polizza ovvero, se successiva, dalla data di ricevimento della documentazione contrattuale (Proposta di Polizza).

In tal caso, la Società rimborsa la quota di Premio – al netto dell'imposta – per il periodo di Assicurazione non goduto.

In conformità all'art. 67 duodecies par. 5, lettera c) del Codice del Consumo, il diritto di recesso non potrà essere esercitato laddove sia stato denunciato un Sinistro oggetto di copertura.

Il Contraente, per esercitare il diritto, deve inviare alla Società, entro il termine previsto, la comunicazione di ripensamento a mezzo raccomandata A/R indirizzata a HDI Assicurazioni S.p.A., piazza Guglielmo Marconi, 25 – 00144 Roma, oppure tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo a hdi.assicurazioni@pec.hdia.it.

Inoltre, il Contraente è tenuto a distruggere i documenti assicurativi in ogni loro forma cartacea e/o digitale.

2.13 – Misure restrittive (Sanction Limitation and Exclusion Clause)

Nonostante quanto previsto dalle altre disposizioni della presente Assicurazione, la copertura assicurativa è concessa solo ed esclusivamente nella misura e fintanto che non sia in contrasto con sanzioni economiche, commerciali o finanziarie o embarghi adottati dall'Unione Europea o dalla Repubblica Italiana. Conseguentemente, la Società non presta alcuna copertura assicurativa, non riconosce alcun pagamento e non fornisce alcuna prestazione e/o beneficio correlati alla presente Assicurazione a favore di qualsiasi Assicurato o di terzi, qualora tale copertura assicurativa, pagamento, prestazione, beneficio e/o qualsiasi affare o attività dell'Assicurato, violi una qualsiasi legge, regolamento o norma applicabile vigente in materia di sanzioni economiche e commerciali.

SEZIONE 3

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE PER I DANNI AL VEICOLO

3.1 – Oggetto dell'Assicurazione (Quello che assicuriamo)

L'Assicurazione è prestata, entro le somme assicurate, i Massimali, gli Scoperti e Minimi e le Franchigie indicati nella Proposta di Polizza o nelle presenti condizioni di Assicurazione, per il Veicolo ivi descritto e per le seguenti garanzie che siano espressamente indicate sulla Proposta di Polizza, fermo quanto previsto al successivo art. "3.4 - Esclusioni".

L'Assicurazione vale anche per gli Accessori di Serie, Accessori non di Serie e gli Optional, il valore dei quali deve essere compreso nella somma assicurata, stabilmente installati sul Veicolo, con esclusione degli Audiofonovisivi salvo quanto previsto dall'art. "3.2 - Audiofonovisivi".

3.1.1. Incendio

La Società indennizza l'Assicurato dei danni materiali e diretti subiti dal Veicolo descritto nella Proposta di Polizza in conseguenza di Incendio (combustione con sviluppo di fiamma) anche se dovuto a dolo di Terzi, dell'azione del fulmine, Esplosione o di Scoppio del serbatoio e/o dell'impianto di alimentazione destinati al funzionamento del Veicolo stesso.

3.1.2. Furto e Rapina totale e parziale

La Società indennizza l'Assicurato dei danni materiali e diretti a lui derivati dal Furto totale o dalla Rapina del Veicolo descritto nella Proposta di Polizza, o di parte di esso. Sono compresi i danni da Furto e Rapina arrecati al Veicolo nel tentativo di commettere il Furto o la Rapina del Veicolo o parti di esso e quelli subiti dal Veicolo in conseguenza della Circolazione abusiva successiva al Furto o alla Rapina.

La garanzia è prestata entro la somma assicurata e con gli eventuali Scoperti e Minimi indicati nella Proposta di Polizza per Sinistro e per Anno Assicurativo.

3.1.3. Eventi speciali (socio-politici e naturali)

La Società indennizza l'Assicurato dei danni materiali e diretti a lui derivati, subiti dal Veicolo descritto nella Proposta di Polizza in conseguenza di:

- a) **Eventi socio-politici:** scioperi, sommosse, tumulti popolari, atti vandalici e dolosi in genere, terrorismo e sabotaggio;
- b) **Eventi naturali:** uragani, tempeste, trombe d'aria, grandine, Inondazioni, Alluvioni, frane e smottamenti del terreno, valanghe, slavine e caduta di ghiaccio o neve.

La garanzia è prestata entro la somma assicurata e con gli eventuali Scoperti e Minimi indicati nella Proposta di Polizza per Sinistro e per Anno Assicurativo.

3.1.4. Rottura cristalli

La Società indennizza l'Assicurato delle spese sostenute, a fronte di adeguata documentazione fiscale, per la riparazione o sostituzione (ove quest'ultima sia ritenuta necessaria dal tecnico riparatore) dei cristalli (parabrezza, cristalli laterali delimitanti l'abitacolo e tetto panoramico) del Veicolo descritto nella Proposta di Polizza a seguito di rottura o danneggiamento dei medesimi comunque verificatasi. Sono comprese anche le spese di installazione dei nuovi cristalli.

La garanzia opera anche per eventuali spese inerenti la sostituzione e installazione di sensori di pioggia e affini (ADAS), compresa la ricalibratura delle telecamere e/o dei sensori presenti sul vetro, presenti al momento del Sinistro e costituenti Accessori di Serie, Accessori non di Serie e Optional purché stabilmente installati.

L'Assicurazione è prestata, indipendentemente dal numero di cristalli danneggiati, nei limiti delle somme assicurate indicate nella Proposta di Polizza, per Sinistro e per Anno Assicurativo.

3.1.5. Kasko a Primo Rischio Assoluto

La Società indennizza l'Assicurato dei danni materiali e diretti subiti dal Veicolo descritto nella Proposta di Polizza in conseguenza di collisione con altro Veicolo, con persone od animali, caduta di oggetti e materiali, urto contro ostacoli fissi e mobili, ribaltamento o uscita di strada, verificatisi durante la Circolazione in aree pubbliche o private.

La garanzia è prestata, entro la somma assicurata e con gli eventuali Scoperti e Minimi indicati nella Proposta di Polizza per Sinistro e per Anno Assicurativo, nella forma a Primo Rischio Assoluto e, pertanto, nella determinazione dell'ammontare del danno non viene applicata la Regola Proporzionale.

3.1.6. Collisione (Kasko limitata)

La Società indennizza l'Assicurato dei danni materiali e diretti subiti dal Veicolo descritto nella Proposta di Polizza in conseguenza di collisione con altro Veicolo a motore identificato, munito di targa propria, o ciclomotore dovuto alla Circolazione.

La garanzia è prestata entro la somma assicurata e con gli eventuali Scoperti e Minimi indicati nella Proposta di Polizza per Sinistro e per Anno Assicurativo, nella forma a Primo Rischio Assoluto e, pertanto, nella determinazione dell'ammontare del danno non viene applicata la Regola Proporzionale.

3.1.7. Pacchetto A "Garanzie integrative"

La Società, fino alla concorrenza degli importi e con le Franchigie indicate all'art. "3.6 – Limiti di Indennizzo, Scoperti, Minimi e Franchigie", rimborsa l'Assicurato:

- a) **Garanzia tasse di proprietà e spese di Immatricolazione** – in caso di Furto non seguito dal ritrovamento del Veicolo garantito nella Proposta di Polizza, di un importo pari:
 - alla quota della tassa di proprietà non usufruita, escluse le imposte straordinarie e tutte le soprattasse comprese quelle per motori diesel e alimentati GPL, qualora la regione di residenza del Proprietario non ne preveda il rimborso;
 - alle spese sostenute e documentate per l'Immatricolazione di un nuovo Veicolo.
- b) **Perdita delle chiavi** – delle spese documentate sostenute a causa di smarrimento o sottrazione delle chiavi o dei congegni elettronici di apertura delle portiere e/o di avvio del Veicolo (cd. chiavi elettroniche o congegni keyless). Sono compresi gli esborsi sostenuti per la sostituzione delle serrature con altre dello stesso tipo nonché quelli relativi allo sbloccaggio del sistema antifurto e/o all'apertura delle portiere.

- c) **Spese di custodia e di parcheggio** – delle spese **documentate** sostenute per il parcheggio o la custodia del Veicolo disposti dall'Autorità in caso di Furto totale o Rapina.
La garanzia è prestata dal giorno del ritrovamento a quello dell'avvenuta comunicazione della circostanza all'Assicurato.
- d) **Spese per l'acquisizione di documenti per la liquidazione del Furto totale** – delle spese sostenute e documentate per acquisire la documentazione richiesta per la liquidazione del Furto e per la stipula della procura a vendere.
- e) **Spese di dissequestro** – delle spese legali necessarie al dissequestro del Veicolo assicurato nella Proposta di Polizza, disposto dall'Autorità Giudiziaria a seguito di Incidente stradale.

3.1.8. Pacchetto B "Garanzie complementari Danni"

La Società, **fino alla concorrenza degli importi e con le Franchigie indicate all'art. "3.6 – Limiti di Indennizzo, Scoperti, Minimi e Franchigie"**, indennizza l'Assicurato:

- a) **Danni al Veicolo conseguenti al Furto di cose non assicurate** - dei danni materiali e diretti subiti dal Veicolo garantito nella Proposta di Polizza per l'esecuzione di Furto o Rapina di cose non assicurate. La garanzia è estesa ai danni alle parti interne del Veicolo.
- b) **Altri danni da Esplosione e Scoppio** – dei danni materiali e diretti subiti dal Veicolo garantito nella Proposta di Polizza per:
- Esplosione o Scoppio di cose trasportate o di impianti installati sul Veicolo in relazione all'uso dello stesso, **purché il trasporto o l'installazione siano effettuati in conformità alle disposizioni vigenti e alle indicazioni della carta di circolazione o del documento unico di circolazione;**
 - Esplosione o Scoppio verificatosi all'esterno del Veicolo.
- c) **Danni ai bagagli trasportati** – dei danni ai bagagli trasportati di proprietà dell'Assicurato o delle persone trasportate a seguito di uno degli eventi indennizzabili ai sensi dell'art. "3.1.1. Incendio" o ai sensi della precedente garanzia "Altri danni da Esplosione o Scoppio".
- d) **Ripristino del box di proprietà** – delle spese relative al ripristino del locale di proprietà dell'Assicurato adibito ad autorimessa in conseguenza di Incendio o Scoppio provocati dal carburante contenuto nel serbatoio o nell'impianto di alimentazione del Veicolo.
- e) **R.C. da Incendio con limite di Indennizzo (Ricorso terzi)** – di quanto questo sia tenuto a pagare per i danni materiali e diretti provocati a cose di terzi derivanti dall'Incendio o dallo Scoppio del serbatoio o dell'impianto di alimentazione del Veicolo assicurato, **quando lo stesso non è in Circolazione ai sensi della Legge.**

3.1.9. Pacchetto C "Garanzie complementari Circolazione"

La Società, **fino alla concorrenza degli importi e con le Franchigie indicate all'art. "3.6 – Limiti di Indennizzo, Scoperti, Minimi e Franchigie"**, indennizza l'Assicurato:

- a) **Collisione con Veicoli non assicurati** – dei danni materiali e diretti subiti dal Veicolo assicurato a seguito di collisione con altro Veicolo identificato con targa e non coperto da Assicurazione per la Responsabilità Civile derivante da Circolazione. L'Indennizzo viene corrisposto in proporzione al grado di responsabilità del terzo, ai sensi dell'art. 2054 del Codice Civile.
- b) **Dispositivi di sicurezza** – delle spese sostenute per la riparazione, la sostituzione e/o il ripristino di: air-bag, pretensionamento delle cinture di sicurezza e dispositivi antincendio, **se danneggiati a seguito di un Sinistro da Circolazione o in conseguenza del tentativo di evitarlo.**
- c) **Impianto antifurto** – delle spese sostenute per il ripristino dell'impianto antifurto danneggiato a seguito di Incidente da Circolazione.

3.2 – Audiofonovisivi

Se è prestata la garanzia "Furto e Rapina totale e parziale" (art. 3.1.2), l'Assicurazione è estesa al Furto degli apparecchi Audiofonovisivi, **purché stabilmente installati sul Veicolo, a condizione che siano richiamati nella Proposta di Polizza e che il relativo valore sia compreso nella somma assicurata della garanzia Furto. In caso di danno la Società determina l'Indennizzo tenendo conto del Degrado d'uso e con l'applicazione della Regola Proporzionale, di cui all'art. 1907 del Codice Civile.**

La presente garanzia è prestata entro il limite, con lo Scoperto ed il Minimo indicati all'art. "3.6 - Limiti di Indennizzo, Scoperti, Minimi e Franchigie".

3.3 – Determinazione del Valore assicurato per le garanzie Incendio, Furto e Rapina totale e parziale, Eventi speciali e Collisione

Le garanzie Incendio (art. 3.1.1), Furto e Rapina totale e parziale (art. 3.1.2), Eventi speciali (art. 3.1.3), e Collisione (art. 3.1.6) sono prestate a Valore Intero e per i valori dichiarati dal Contraente, riportati sulla Proposta di Polizza.

I Valori assicurati dichiarati devono comprendere, oltre al valore del Veicolo, anche il valore degli Accessori non di Serie, degli Optional e degli Audiofonovisivi, tutti stabilmente installati sullo stesso e risultanti dalla fattura di acquisto o da altro documento equivalente. La somma assicurata deve corrispondere alla Quotazione del Veicolo assicurato indicata sulla pubblicazione Quattroruote / www.quattroruote.it (Editrice Domus) con riferimento al mese in cui si stipula o si rinnova l'Assicurazione; qualora detta pubblicazione non riporti la Quotazione del Veicolo assicurato si farà riferimento, in primo luogo al valore riportato sulla pubblicazione Eurotax Giallo o, se anche questa non riporta la Quotazione, il valore del Veicolo sarà determinato in base al valore di mercato al momento in cui si stipula o si rinnova l'Assicurazione. Nel caso il Veicolo non abbia superato i 12 mesi dalla prima Immatricolazione la somma assicurata deve corrispondere al Valore a Nuovo.

3.4 – Esclusioni (Quello che non assicuriamo)

3.4.1. Esclusioni generali relative a tutte le garanzie

L'Assicurazione non copre i danni:

- a) verificatisi in occasione di atti di guerra, occupazioni militari, requisizioni, invasioni, insurrezioni;
- b) verificatisi in occasione di eruzioni vulcaniche e terremoti;
- c) verificatisi in occasione di Esplosioni nucleari, contaminazioni radioattive, trasmutazioni del nucleo dell'atomo;
- d) cagionati o agevolati da partecipazione ad attività delittuose, dolo o colpa grave dell'Assicurato, del Contraente, del coniuge, dei genitori e dei figli, nonché di qualsiasi altro appartenente al nucleo familiare del Contraente o dell'Assicurato, delle persone del cui fatto essi rispondano a norma di legge, dei loro dipendenti o delle persone da loro incaricate alla guida, riparazione o custodia del Veicolo assicurato;
- e) qualora il Contraente o l'Assicurato non siano persone fisiche, cagionati o agevolati da partecipazione ad attività delittuose, dolo o colpa grave del legale rappresentante, del socio a responsabilità illimitata, dell'amministratore e delle persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla precedente lettera d);
- f) verificatisi durante la partecipazione del Veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali ed alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara, nonché ad allenamenti e prove libere ovunque essi avvengano;

- g) arrecati al Veicolo allo scopo di perpetrare il Furto o la Rapina di qualsiasi oggetto non garantito dalla presente Polizza, salvo quanto previsto al punto "3.1.8. Pacchetto B – Garanzie complementari danni";
- h) verificatisi all'interno di autodromi e piste destinate a gare e competizioni sportive qualunque ne sia la causa.

3.4.2. Esclusioni specifiche relative alla garanzia Incendio (art. 3.1.1)

Oltre a quanto previsto all'art. 3.4.1., l'Assicurazione non copre i danni causati da:

- a) semplici bruciature verificatesi in assenza di Incendio (ad esempio: fenomeno elettrico, danni da calore ecc.);
- b) Incendio derivante da collisione con altro Veicolo, con persone od animali;
- c) Incendio derivante da caduta di oggetti e materiali, uscita di strada ed in genere da urto contro ostacoli fissi e mobili o contro oggetti di qualsiasi tipo.

3.4.3. Esclusioni specifiche relative alla garanzia Furto e Rapina totale e parziale (art. 3.1.2)

Oltre a quanto previsto all'art. 3.4.1., l'Assicurazione non copre i danni:

- a) derivanti da Appropriazione Indebita del Veicolo;
- b) verificatisi in conseguenza di scioperi, sommosse, tumulti popolari, Atti Vandalici e dolosi in genere, terrorismo e sabotaggio;
- c) verificatisi in conseguenza di uragani, tempeste, trombe d'aria, grandine, Inondazioni, Alluvioni, frane e smottamenti del terreno, valanghe, slavine e caduta di ghiaccio o neve.

3.4.4. Esclusioni specifiche relative alla garanzia Eventi speciali (art. 3.1.3)

Oltre a quanto previsto all'art. 3.4.1., l'Assicurazione non copre i danni:

- a) derivanti da Incendio;
- b) qualora sulla parte danneggiata del Veicolo risultino danni preesistenti, da qualunque causa originati;
- c) derivanti dalla Circolazione di altri Veicoli che abbiano urtato il Veicolo identificato nella Proposta di Polizza o riconducibili alla garanzia kasko;
- d) derivanti da Allagamento;
- e) causati da cose trasportate dal vento e da caduta di alberi quando non siano conseguenti agli eventi indicati nella garanzia.

3.4.5. Esclusioni specifiche relative alla garanzia Rottura cristalli (art. 3.1.4.)

Oltre a quanto previsto all'art. 3.4.1., l'Assicurazione non copre i danni:

- a) derivanti da rigature, segnature, screpolature e simili;
- b) causati ad altre parti del Veicolo dalla rottura dei cristalli;
- c) conseguenti ad operazioni di applicazione o rimozione dei cristalli stessi;
- d) conseguenti a collisione con altri Veicoli e quelli conseguenti a uscita di strada e ribaltamento;
- e) agli specchietti retrovisori interni ed esterni ed ai gruppi ottici.

3.4.6. Esclusioni specifiche relative alle garanzie Kasko e Collisione (artt. 3.1.5., 3.1.6.)

Oltre a quanto previsto all'art. 3.4.1., l'Assicurazione non copre i danni al Veicolo:

- a) se il Conducente non è abilitato alla guida ai sensi della normativa vigente, intendendosi per tale non solo il mancato conseguimento dell'abilitazione alla guida ma anche i casi in cui la patente ha perso la sua validità o efficacia segnatamente nei casi di sospensione e di revoca per qualunque motivo, salvo il caso di patente idonea ma scaduta (o in attesa di rilascio della stessa, avendo superato l'esame teorico e pratico) e la validità della stessa venga confermata entro sei mesi dalla data del Sinistro o quando il mancato rinnovo sia conseguenza esclusiva e diretta dei postumi del Sinistro stesso o di un caso fortuito;
- b) se il Conducente si trova, in occasione del Sinistro in stato di Ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti ovvero gli sia stata applicata la sanzione, in via definitiva, ai sensi degli artt. 186, 186-bis e 187 del D.Lgs. 30.04.92 n. 285 "Codice della Strada" e successive modificazioni;
- c) a seguito di Circolazione abusiva successiva al Furto o Rapina;
- d) cagionati da cose o animali trasportati sul Veicolo nonché da operazioni di carico e scarico o di errato stivaggio;
- e) subiti a causa di traino attivo e passivo, di manovre a spinta o a mano;
- f) subiti a causa di Circolazione Fuoristrada;
- g) verificatisi in conseguenza di scioperi, sommosse, tumulti popolari, Atti Vandalici e dolosi in genere, terrorismo e sabotaggio;
- h) verificatisi in conseguenza di uragani, tempeste, trombe d'aria, grandine, Inondazioni, Alluvioni, frane e smottamenti del terreno, valanghe, slavine e caduta di ghiaccio o neve;
- i) subiti dalle ruote – cerchioni, coperture e camere d'aria – se verificatisi non congiuntamente ad altro danno indennizzabile a termini di Polizza.

3.4.7. Esclusioni specifiche relative alla garanzia Pacchetto A "Garanzie integrative" (art. 3.1.7.)

Oltre a quanto previsto all'art. 3.4.1., l'Assicurazione non copre i danni:

- a) verificatisi in conseguenza di scioperi, sommosse, tumulti popolari, Atti Vandalici e dolosi in genere, terrorismo e sabotaggio;
- b) verificatisi in conseguenza di uragani, tempeste, trombe d'aria, grandine, Inondazioni, Alluvioni, frane e smottamenti del terreno, valanghe, slavine e caduta di ghiaccio o neve.

3.4.8. Esclusioni specifiche relative alla garanzia Pacchetto B "Garanzie complementari danni" (art. 3.1.8.)

Oltre a quanto previsto all'art. 3.4.1., l'Assicurazione non copre i danni:

- a) subiti da gioielli e preziosi, raccolte e collezioni, denaro, titoli ed altri valori in genere, i documenti e i biglietti di viaggio;
- b) relativamente alla garanzia "RC da Incendio con limite di Indennizzo", di cui all'art. 3.1.8, lettera e), alle cose in uso, custodia o possesso del Contraente e dell'Assicurato, e i danni da inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.

3.4.9. Esclusioni specifiche relative alla garanzia Pacchetto C "Garanzie complementari Circolazione" (art. 3.1.9.)

Oltre a quanto previsto all'art. 3.4.1., l'Assicurazione non copre i danni:

- a) verificatisi in occasione di Sinistri non dovuti alla Circolazione;
- b) verificatisi in conseguenza di scioperi, sommosse, tumulti popolari, Atti Vandalici e dolosi in genere, terrorismo e sabotaggio;
- c) verificatisi in conseguenza di uragani, tempeste, trombe d'aria, grandine, Inondazioni, Alluvioni, frane e smottamenti del terreno, valanghe,

slavine e caduta di ghiaccio o neve.

3.5 – Estensione territoriale

L'Assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, dello Stato della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli Stati che siano membri dell'Unione Europea ovvero aderenti allo Spazio Economico Europeo al momento del sinistro, nonché per il territorio di Andorra, della Bosnia ed Erzegovina, del Montenegro, del Principato di Monaco, del Regno Unito, della Svizzera e della Serbia.

3.6 - Limiti di Indennizzo, Scoperti, Minimi e Franchigie

Fermo quanto previsto all'Art. "7.2.6. Limiti di Indennizzo" della Sezione "7 – Norme che regolano i Sinistri", le garanzie sono prestate, in caso di Sinistro, **con i limiti di Indennizzo, gli Scoperti, i Minimi e le Franchigie indicati nella Proposta di Polizza e nella tabella seguente.**

GARANZIE		LIMITI DI INDENNIZZO	SCOPERTI, MINIMI O FRANCHIGIE
Pacchetto A "Garanzie integrative" (art. 3.1.7.)	Garanzia tasse di proprietà e spese di Immatricolazione	€ 800,00 per Sinistro e per Anno Assicurativo	==
	Perdita delle chiavi	€ 300,00 per Sinistro e per Anno Assicurativo	==
	Spese di custodia e parcheggio	€ 200,00 per Sinistro e per Anno Assicurativo	==
	Spese per l'acquisizione di documenti per la liquidazione del Furto totale	€ 300,00 per Sinistro e per Anno Assicurativo	==
	Spese di dissequestro	€ 300,00 per Sinistro e per Anno Assicurativo	==
Pacchetto B "Garanzie complementari Danni" (art. 3.1.8.)	Danni al Veicolo conseguenti al Furto di cose non assicurate	€ 500,00 per Sinistro e per Anno Assicurativo	==
	Altri danni da Esplosione e Scoppio	€ 15.500,00 per Sinistro e per Anno Assicurativo	==
	Danni ai bagagli trasportati	€ 250,00 per Sinistro e per Anno Assicurativo	==
	Ripristino box di proprietà	€ 1.550,00 per Sinistro e per Anno Assicurativo	==
	R.C. da Incendio con limite di Indennizzo (Ricorso terzi)	€ 52.000,00 per Sinistro e per Anno Assicurativo	==
Pacchetto C "Garanzie complementari Circolazione" (art. 3.1.9.)	Collisione con Veicoli non assicurati	€ 5.100,00 per Sinistro e per Anno Assicurativo	==
	Dispositivi di sicurezza	€ 1.500,00 per Sinistro e per Anno Assicurativo	==
	Impianto antifurto	€ 1.000,00 per Sinistro e per Anno Assicurativo	==
Audiofonovisivi (art. 3.2)		10% del valore del Veicolo al momento del Sinistro con il massimo di € 2.500,00 per Sinistro e per Anno Assicurativo	Scoperto 10%, Minimo € 100,00

3.7 – Condizioni Particolari di Assicurazione

AS – Antifurto Satellitare

Per la garanzia Furto e Rapina totale e parziale (art. 3.1.2.), l'Assicurazione è prestata in base alla dichiarazione del Contraente che:

- il Veicolo assicurato circolerà solo previa installazione ed attivazione del Sistema di Antifurto Satellitare indicato sulla Proposta di Polizza;
- l'installazione del sistema di Antifurto Satellitare è stata eseguita ed è certificata da un installatore autorizzato dalla casa produttrice del sistema e dalla Centrale Operativa;
- il sistema di Antifurto Satellitare sarà mantenuto efficiente e regolarmente in funzione nel corso della durata della presente Polizza.

Il Contraente è tenuto, al momento della sottoscrizione dell'Assicurazione, a consegnare alla Società il certificato di collaudo sottoscritto dalla Centrale Operativa e dall'installatore.

Qualora risulti che al momento del Sinistro:

- il sistema di Antifurto Satellitare non sia stato inserito oppure il sistema di attivazione / disattivazione del sistema di Antifurto Satellitare sia stato dimenticato all'interno del Veicolo;
- non siano stati effettuati la regolare manutenzione, gli interventi di riparazione o assistenza dell'Antifurto Satellitare espressamente richiesti dalla Centrale Operativa o dall'installatore autorizzato dalla casa costruttrice;
- il Proprietario / Assicurato, il Conducente, o il custode del Veicolo siano a conoscenza del mancato funzionamento dell'impianto di Antifurto Satellitare;
- il Proprietario / Assicurato o il Contraente non collaborino, o reiterino detto comportamento, con le Forze dell'Ordine e l'Autorità Giudiziaria o la Società in ordine alla denuncia dei fatti nonché nella fornitura di elementi o documenti utili alle indagini;
- non sia stato effettuato il rinnovo del contratto telefonico relativo alla scheda GSM montata sull'Antifurto Satellitare oppure nel caso di scheda prepagata non vi sia credito sufficiente o non sia stato effettuato il rinnovo annuale;
- non vi sia il campo GSM, qualora tale circostanza sia nota all'Assicurato, per sosta permanente del Veicolo oltre le 24 ore, salvo quando il Veicolo sia parcheggiato in luogo chiuso e/o custodito;
- l'Assicurato non abbia effettuato immediata denuncia di Furto alla Centrale Operativa ed all'Autorità, oltre che alla Società;

- in ogni caso in cui il sistema di Antifurto Satellitare non sia efficientemente e regolarmente attivo ed in funzione per colpa grave del Contraente, dell'Assicurato, delle persone con loro conviventi, dei loro dipendenti o delle persone incaricate alla guida, riparazione o custodia del Veicolo assicurato;

la Società in deroga a quanto previsto all'art. "7.2.4. Scoperti e Franchigie" della Sezione 7, corrisponderà all'Assicurato il 75% dell'importo da liquidare a termini di Polizza, rimanendo il 25% a carico dello stesso Assicurato.

Inoltre, nel caso, al momento del Sinistro, risulti che:

- il sistema di Antifurto Satellitare dichiarato nella Proposta di Polizza non sia installato;
- il sistema di Antifurto Satellitare installato e dichiarato nella Proposta di Polizza, non sia mai stato attivato;
- sia stata data Disdetta al contratto di abbonamento ai servizi di Antifurto Satellitare senza averne dato comunicazione alla Società;
- il Sistema di Antifurto Satellitare dichiarato nella Proposta di Polizza non sia attivo per mancato pagamento del canone alla Centrale Operativa;
- in ogni caso in cui il sistema di Antifurto Satellitare non sia efficientemente e regolarmente attivo ed in funzione per dolo del Contraente, dell'Assicurato, delle persone con loro conviventi, dei loro dipendenti o delle persone incaricate alla guida, riparazione o custodia del Veicolo assicurato;

in deroga a quanto previsto all'art. "7.2.4. Scoperti e Franchigie" della Sezione 7, la Società corrisponderà all'Assicurato il 60% dell'importo da liquidare a termini di Polizza, rimanendo il 40% a carico dello stesso Assicurato.

In caso di Sinistro il Contraente o l'Assicurato deve presentare l'attestazione, rilasciata dalla Casa produttrice del sistema, relativamente allo stato del terminale del satellitare al momento del Sinistro. Inoltre, in caso di Furto totale del Veicolo assicurato, è necessario consegnare alla Società, insieme alle chiavi o ai congegni elettronici di apertura delle portiere e/o di avvio del Veicolo (cd. chiavi elettroniche o congegni keyless) anche i telecomandi per l'inserimento / disinserimento dell'impianto di Antifurto Satellitare.

VA – Condizione di Vincolo per Veicoli venduti ratealmente con ipoteca legale o con patto di riservato dominio. Pagamento anticipato del Premio in unica soluzione

La Polizza si intende vincolata nei termini e nei confronti della società vincolataria indicata nella Proposta di Polizza.

La Società si obbliga per la durata della Polizza, indipendente dalle risultanze al Pubblico Registro Automobilistico, a:

- a) non consentire alcuna riduzione o variazione delle garanzie prestate con la presente Polizza, se non con il consenso della vincolataria;
- b) non pagare, in caso di Sinistro Incendio, Furto o Rapina, Kasko, Collisione, Eventi socio-politici e naturali, l'Indennizzo che fosse liquidato a termini di Polizza senza il consenso scritto della vincolataria e si obbliga altresì, fino alla concorrenza del residuo suo credito rateale, a versare a quest'ultima l'Indennità liquidata contro quietanza liberatoria al cui rilascio la vincolataria è fin d'ora autorizzata dal Contraente.

Resta inteso che, in base a quanto previsto dall'art. "2.2 – Durata dell'Assicurazione" la Polizza cessa alla sua naturale scadenza senza obbligo di disdetta da parte della Società. **Per cui gli obblighi della Società nei confronti della vincolataria si estinguono automaticamente, senza alcun obbligo di comunicazione, alla naturale scadenza della Polizza.**

VB - Condizione di Vincolo per Veicoli venduti ratealmente con ipoteca legale o con patto di riservato dominio. Pagamento del Premio per un periodo inferiore a quello del contratto di vendita rateale

La Polizza si intende vincolata nei termini e nei confronti della società vincolataria indicata nella Proposta di Polizza.

La Società si obbliga per tutta la durata della Polizza, indipendente dalle risultanze al Pubblico Registro Automobilistico, a:

- a) non consentire alcuna riduzione o variazione delle garanzie prestate con la presente Polizza, se non con il consenso della vincolataria;
- b) comunicare alla vincolataria, con lettera raccomandata, qualsiasi ritardo nel pagamento del Premio di Assicurazione scaduto durante la vigenza della Polizza, con esclusione quindi dell'eventuale mancato rinnovo alla scadenza della Polizza;
- c) non pagare in caso di Sinistro Incendio, Furto o Rapina, Kasko, Collisione, Eventi socio-politici e naturali, l'Indennizzo che fosse liquidato a termini di Polizza senza il consenso scritto della vincolataria e si obbliga altresì, fino alla concorrenza del residuo suo credito rateale, a versare a quest'ultima l'Indennità liquidata contro quietanza liberatoria al cui rilascio la vincolataria è fin d'ora autorizzata dal Contraente.

Resta inteso che, in base a quanto previsto dall'art. "2.2 – Durata dell'Assicurazione" la Polizza cessa alla sua naturale scadenza senza obbligo di disdetta da parte della Società. **Per cui gli obblighi della Società nei confronti della vincolataria si estinguono automaticamente, senza alcun obbligo di comunicazione, alla naturale scadenza della Polizza.**

VC – Condizione di Vincolo per Veicoli concessi in Leasing. Pagamento anticipato del Premio in unica soluzione

La Polizza si intende vincolata nei termini e nei confronti della società vincolataria indicata nella Proposta di Polizza.

Premesso che il Veicolo assicurato, di proprietà della vincolataria ed immatricolato al Pubblico Registro Automobilistico a suo nome, è stato concesso in Leasing al Locatario fino alla scadenza del Vincolo, la Società si impegna nei confronti della vincolataria a non consentire alcuna riduzione delle garanzie prestate con la presente Polizza, se non con il consenso della vincolataria.

Resta inteso che, in caso di Sinistro Incendio, Furto o Rapina, Kasko, Collisione, Eventi socio-politici e naturali, del Veicolo assicurato, l'Indennizzo da liquidarsi ai sensi di Polizza verrà, a norma dell'art. 1891, secondo comma del Codice Civile, corrisposto alla vincolataria, nella sua qualità di Proprietaria di detto Veicolo e che pertanto da essa verrà sottoscritta la relativa quietanza liberatoria.

Resta inteso che, in base a quanto previsto dall'art. "2.2 – Durata dell'Assicurazione" la Polizza cessa alla sua naturale scadenza senza obbligo di disdetta da parte della Società. **Per cui gli obblighi della Società nei confronti della vincolataria si estinguono automaticamente, senza alcun obbligo di comunicazione, alla naturale scadenza della Polizza.**

VD – Condizione di Vincolo per Veicoli concessi in Leasing. Pagamento del Premio per un periodo inferiore a quello del contratto di Leasing

La Polizza si intende vincolata nei termini e nei confronti della società vincolataria indicata nella Proposta di Polizza.

Premesso che il Veicolo assicurato, di proprietà della vincolataria ed immatricolato al Pubblico Registro Automobilistico a suo nome, è stato concesso in Leasing al Locatario fino alla scadenza del Vincolo, la Società si impegna nei confronti della vincolataria a:

- a) non consentire alcuna riduzione delle garanzie prestate con la presente Polizza, se non con il consenso della vincolataria;
- b) comunicare alla vincolataria, con lettera raccomandata, qualsiasi ritardo nel pagamento del Premio di Assicurazione scaduto durante la vigenza della Polizza, con esclusione quindi dell'eventuale mancato rinnovo alla scadenza della Polizza.

Resta inteso che, in caso di Sinistro Incendio, Furto o Rapina, Kasko, Collisione, Eventi socio-politici e naturali, del Veicolo assicurato, l'Indennizzo da liquidarsi ai sensi di Polizza verrà, a norma dell'art. 1891, secondo comma del Codice Civile, corrisposto alla vincolataria, nella sua qualità di Proprietaria di detto Veicolo e che pertanto da essa verrà sottoscritta la relativa quietanza liberatoria.

Resta inteso che, in base a quanto previsto dall'art. "2.2 - Durata dell'Assicurazione" la Polizza cessa alla sua naturale scadenza senza obbligo di disdetta da parte della Società. **Per cui gli obblighi della Società nei confronti della vincolataria si estinguono automaticamente, senza alcun obbligo di comunicazione, alla naturale scadenza della Polizza.**

SEZIONE 4

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE PER GLI INFORTUNI DEL CONDUCENTE

(la sezione Infortuni del Conducente è operante solo se richiamata nella Proposta di Polizza)

4.1 – Oggetto dell'Assicurazione

L'Assicurazione vale per gli Infortuni che il Conducente del Veicolo assicurato, nel periodo di efficacia della Polizza, subisca durante la Circolazione del Veicolo oppure mentre vi salga o ne discenda.

L'Assicurazione si intende operante anche per gli Infortuni che l'Assicurato dovesse subire mentre attende, in caso di arresto del Veicolo, alle operazioni necessarie per la ripresa della marcia.

L'Assicurazione vale anche per gli Infortuni occorsi quando il Veicolo è guidato da persona con patente scaduta (od in attesa di rilascio della stessa, o del certificato di idoneità alla guida, avendo superato l'esame teorico e pratico) **e la validità della stessa venga confermata entro sei mesi dalla data del Sinistro, come pure se il mancato rinnovo sia conseguenza esclusiva e diretta dei postumi del Sinistro stesso.**

L'Assicurazione è operante purché la Circolazione avvenga con il consenso del Proprietario del Veicolo.

L'Assicurazione vale anche, durante la Circolazione del Veicolo, per: l'annegamento, gli Infortuni sofferti in stato di maleore o incoscienza, gli Infortuni derivanti da imperizia, negligenza o imprudenza anche gravi, gli Infortuni derivanti da aggressioni, tumulti popolari, atti di terrorismo, vandalismo, attentati, **a condizione che l'Assicurato non vi abbia preso parte attiva.** Sono infine compresi, **purché dovuti a causa di Terzi,** anche gli Infortuni all'Assicurato avvenuti nell'accedere alle parti esterne del Veicolo per il rifornimento del carburante, il controllo dei livelli e simili operazioni e quelli nello svolgimento di attività di emergenza a seguito di Incidente o di Guasto al Veicolo, compresa la ricerca di soccorsi lungo la strada.

4.2 – Garanzie prestate

4.2.1. Invalidità Permanente da Infortunio

L'Indennizzo per il caso di Invalidità Permanente è dovuto, **entro i limiti stabiliti nella Proposta di Polizza,** se l'Invalidità Permanente si verifica – anche successivamente alla scadenza della Polizza – **entro due anni dal giorno dell'Infortunio.**

L'accertamento del grado di Invalidità Permanente avviene secondo quanto previsto all'art. "4.2.1.1. Invalidità Permanente da Infortunio – Criteri di indennizzabilità", in base ai valori percentuali previsti dalla Tabella ANIA di seguito riportata.

Arti od organi	Corrispondente percentuale di Invalidità Permanente
Perdita totale, anatomica o funzionale, di:	==
– un arto superiore	70%
– una mano o un avambraccio	60%
– un pollice	18%
– un indice	14%
– un medio	8%
– un anulare	8%
– un mignolo	12%
– la falange ungueale del pollice	9%
– una falange di altro dito della mano	1/3 del valore del dito
Anchilosi dell'articolazione scapolo-omeroale con arto in posizione favorevole, ma con immobilità della scapola	25%
Anchilosi del gomito in angolazione compresa fra 120° e 70° con pronosupinazione libera	20%
Anchilosi del polso in estensione rettilinea con pronosupinazione libera	10%
Paralisi completa del nervo radiale	35%
Paralisi completa del nervo ulnare	20%
Amputazione di un arto inferiore:	==
– al di sopra della metà della coscia	70%
– al di sotto della metà della coscia ma al di sopra del ginocchio	60%
– al di sotto del ginocchio, ma al di sopra del terzo medio di gamba	50%
– un piede	40%
– ambedue i piedi	100%
– un alluce	5%
– un altro dito del piede	1%
– la falange ungueale dell'alluce	2,5%
Anchilosi dell'anca in posizione favorevole	35%
Anchilosi del ginocchio in estensione	25%
Anchilosi dell'articolazione tibiotarsica ad angolo retto con anchilosi dell'articolazione sottoastraglica	15%
Paralisi completa del nervo sciatico popliteo esterno	15%
Cecità di:	==
– un occhio	25%
– ambedue gli occhi	100%
Sordità completa di:	==
– un orecchio	10%

Arti od organi	Corrispondente percentuale di Invalidità Permanente
– ambedue gli orecchi	40%
Perdita totale della voce	30%
Stenosi nasale assoluta monolaterale	4%
Stenosi nasale assoluta bilaterale	10%
Esiti di Frattura scomposta di una costa	1%
Esiti di Frattura amielica somatica con deformazione a cuneo di:	= =
– una vertebra cervicale	12%
– una vertebra dorsale	5%
– 12 ^a dorsale	10%
– una vertebra lombare	10%
Esiti di Frattura di un metameri sacrale	3%
Esiti di Frattura di un metameri coccigeo con callo deforme	5%
Postumi di trauma distorsivo cervicale con contrattura muscolare e limitazione dei movimenti del capo e del collo	2%
Perdita anatomica di un rene	15%
Perdita anatomica della milza senza compromissioni significative della crasi ematica	8%

La Società corrisponde l'Indennizzo sulla somma assicurata per Invalidità Permanente, con le franchigie previste all'art. "4.2.1.2. Franchigia per Invalidità Permanente da Infortunio".

4.2.1.1. Invalidità Permanente da Infortunio – Criteri di indennizzabilità

La Società corrisponde l'Indennizzo per le conseguenze dirette ed esclusive dell'Infortunio. Se al momento dell'Infortunio l'Assicurato non è fisicamente integro e sano, sono indennizzabili le conseguenze che si sarebbero comunque verificate qualora l'Infortunio avesse colpito una persona fisicamente integra e sana.

In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo, di un senso o di un arto già minorato, le percentuali di Invalidità Permanente sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente.

Per la valutazione delle menomazioni visive ed uditive si procederà alla quantificazione del grado di Invalidità Permanente tenendo conto dell'eventuale possibilità di applicazione di presidi correttivi.

La perdita totale e irrimediabile dell'uso funzionale di un organo o di un arto viene considerata come perdita anatomica dello stesso; in caso di minorazione anziché di perdita totale, le percentuali sono ridotte in proporzione alla funzionalità perduta.

Nel caso in cui l'Infortunio determini menomazioni a più di uno dei distretti anatomici o articolari di un singolo arto, si procederà a singole valutazioni la cui somma non potrà superare il valore corrispondente alla perdita anatomica totale dell'arto stesso.

La perdita totale o parziale, anatomica o funzionale, di più organi od arti comporta l'applicazione di una percentuale di invalidità pari alla somma delle singole percentuali calcolate per ciascuna lesione, fino a raggiungere al massimo il valore del 100%.

I postumi di Invalidità Permanente vengono riconosciuti come tali e possono essere oggetto di accertamento non prima che, secondo parere medico, gli stessi si siano stabilizzati e comunque entro un periodo massimo di 12 mesi dalla data della denuncia.

4.2.1.2. Franchigia per Invalidità Permanente da Infortunio

L'Indennizzo si calcola applicando alla Somma Assicurata la percentuale da liquidare corrispondente al grado di Invalidità Permanente accertata.

La Società non corrisponde alcun Indennizzo per Invalidità Permanente quando questa è di grado pari o inferiore al 3% dell'Invalidità Permanente totale. Qualora invece l'Invalidità Permanente risulti superiore al 3% dell'Invalidità Permanente totale, la liquidazione dell'Indennizzo verrà effettuata in base ai valori riportati nella seguente tabella.

Percentuale di Invalidità Permanente accertata	Percentuale da liquidare sulla somma assicurata	Percentuale di Invalidità Permanente accertata	Percentuale da liquidare sulla somma assicurata
fino a 3	0	27	24
4	1	28	25
5	2	29	26
6	3	30	30
7	4	31	31
8	5	32	32
9	6	33	33
10	7	34	34
11	8	35	35
12	9	36	36
13	10	37	37
14	11	38	38
15	12	39	39
16	13	40	40
17	14	41	41
18	15	42	42
19	16	43	43
20	17	44	44

Percentuale di Invalidità Permanente accertata	Percentuale da liquidare sulla somma assicurata	Percentuale di Invalidità Permanente accertata	Percentuale da liquidare sulla somma assicurata
21	18	45	45
22	19	46	46
23	20	47	47
24	21	48	48
25	22	49	49
26	23	50 e oltre	100

4.2.2. Morte

Se l'Infortunio indennizzabile a termini della presente Sezione ha come conseguenza la morte e la stessa si verifica – anche successivamente alla scadenza della Polizza – **entro due anni dal giorno dell'Infortunio stesso**, la Società corrisponde la somma assicurata indicata nella **Scheda di Proposta di Polizza** agli eredi dell'assicurato.

L'Indennizzo per il caso di morte non è cumulabile con quello per Invalidità Permanente. Tuttavia, se dopo il pagamento di un Indennizzo per Invalidità Permanente, **ma entro due anni dal giorno dell'Infortunio, ed in conseguenza di questo**, l'Assicurato muore, la Società corrisponde agli eredi dell'Assicurato la differenza tra l'Indennizzo pagato e quello assicurato per il caso di morte, ove questo sia superiore. In caso contrario, la Società non chiederà il rimborso.

Qualora, a seguito di Infortunio indennizzabile a termini della presente Sezione, il corpo dell'Assicurato non venga ritrovato e si possa presumere avvenuto il decesso, la Società liquiderà agli eredi il capitale previsto per il caso di morte. **La liquidazione avverrà trascorsi sei mesi dalla presentazione dell'istanza della dichiarazione di morte presunta (artt. 60, comma 3, e 62 del Codice Civile).** In caso di affondamento o naufragio, la liquidazione avverrà trascorsi sei mesi dall'evento, qualora sia stata accertata dalla competente Autorità la presenza a bordo dell'Assicurato e quest'ultimo sia stato dato per disperso (artt. 211 e 838 del Codice della Navigazione). **Resta inteso che, se una volta pagata l'Indennità l'Assicurato risultasse vivo, la Società avrà diritto alla restituzione della somma pagata.**

A restituzione avvenuta, l'Assicurato potrà far valere i propri diritti per l'Invalidità Permanente eventualmente subita.

4.2.3. Rimborso spese di cura

La Società rimborsa le spese mediche sostenute dall'Assicurato **in conseguenza diretta, unica ed esclusiva dell'Infortunio indennizzabile** a termini della presente Sezione per:

- accertamenti diagnostici;
- prestazioni mediche specialistiche **(con esclusione della sostituzione di dispositivi protesici di qualsiasi genere);**
- trattamenti fisioterapici e rieducativi **prescritti da un medico e praticati da professionisti in possesso di regolare abilitazione.**

In caso di Ricovero in Istituto di Cura, con o senza intervento chirurgico, day hospital, day surgery e/o intervento chirurgico ambulatoriale, sono rimborsate anche le spese sostenute per: rette di degenza, onorari dei medici curanti, medicinali, diritti di sala operatoria, materiali d'intervento, compresi i dispositivi protesici terapeutici provvisori o definitivi applicati durante l'intervento **con esclusione della sostituzione di protesi.**

La Società effettua il pagamento di quanto dovuto all'Assicurato, od ai suoi eredi in caso di morte, **a cura ultimata e previa presentazione delle ricevute di quanto pagato.**

Rimangono comunque escluse le prestazioni mediche effettuate oltre un anno dalla data di avvenimento dell'Infortunio.

Il rimborso avverrà fino a concorrenza, per Sinistro e per Anno Assicurativo, del Massimale indicato nella Proposta di Polizza, con il limite del **30% del Massimale relativamente a:**

- terapie fisiche, trattamenti fisioterapici e rieducativi;
- l'acquisto e il noleggio di apparecchi protesici e terapeutici, **se l'Infortunio abbia comportato perdite anatomiche o funzionali.**

Qualora gli originali delle notule, distinte e ricevute siano stati presentati a Terzi per ottenerne il rimborso, la Società effettua il pagamento di quanto dovuto a termini di Polizza dietro dimostrazione delle spese effettivamente sostenute, al netto di quanto a carico dei suddetti Terzi.

Per le spese sostenute all'estero, i rimborsi vengono eseguiti in Italia in Euro, al cambio medio della settimana in cui la spesa è stata sostenuta, ricavato dalle quotazioni della Banca d'Italia.

4.3 – Estensioni di garanzia sempre operanti

4.3.1. Commorienza genitori in presenza di figli minori o portatori di handicap

Nel caso di Infortunio indennizzabile a termini della presente Sezione in cui, nell'ambito di uno stesso Sinistro, consegua la morte, anche non contemporanea, di entrambi i genitori, la Società, nel caso i Beneficiari siano figli minori o portatori di handicap con invalidità riconosciuta non inferiore al 50% della totale, liquida a questi ultimi il doppio della somma assicurata spettante per il caso morte.

In ogni caso, ed indipendentemente dai capitali assicurati anche se con più contratti, il maggior esborso a carico della Società non potrà superare l'importo di Euro 100.000,00.

4.3.2. Prestazioni a carico del Servizio Sanitario Nazionale

Relativamente alla garanzia "Rimborso spese di cura" (art. 4.2.3.), in caso di Infortunio indennizzabile a termini della presente Sezione dal quale residui un'Invalidità Permanente superiore alla Franchigia contrattualmente operante e le relative spese per prestazioni sanitarie siano state tutte completamente a carico del Servizio Sanitario Nazionale, la Società corrisponderà una Indennità giornaliera di importo pari a Euro 30,00, alternativa al rimborso delle spese di cura, per un numero di giorni pari a quelli di convalescenza indicati nel certificato di pronto soccorso, **fino ad un massimo di Euro 500,00 per Sinistro ed Anno Assicurativo.**

4.4 – Esclusioni

Sono esclusi dall'Assicurazione gli Infortuni causati:

- dalla guida del Veicolo se il Conducente non è abilitato alla guida ai sensi della normativa tempo per tempo vigente, **salvo quanto previsto all'art "4.1 – Oggetto dell'Assicurazione"** in merito a Veicolo guidato da persona con patente scaduta (o in attesa di rilascio della stessa, o del certificato

- di idoneità alla guida, avendo superato l'esame teorico e pratico, come pure se il mancato rinnovo sia conseguenza esclusiva e diretta dei postumi del Sinistro stesso);
- b) dalla partecipazione a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali ed alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara, nonché ad allenamenti e prove libere ovunque essi avvengano;
 - c) da delitti dolosi compiuti o tentati dall'Assicurato, od atti contro la sua persona da lui volontariamente compiuti o consentiti;
 - d) da movimenti tellurici, Eruzioni Vulcaniche, maremoti, Inondazioni e Alluvioni;
 - e) da reazione nucleare, radiazione nucleare o contaminazione radioattiva indipendentemente dalle cause che le hanno generate;
 - f) dalle conseguenze dirette e indirette derivanti da sostanze biologiche o chimiche quando non siano utilizzate per fini pacifici;
 - g) da guerra, anche civile, di qualsiasi natura (dichiarata o non dichiarata), insurrezioni, occupazioni militari, invasioni, rivoluzioni;
 - h) da uso di alcolici, psicofarmaci, stupefacenti e allucinogeni, o comunque da alterazioni psichiche volontariamente procurate a sé stesso;

Sono altresì escluse le conseguenze di interventi chirurgici, di accertamenti e cure mediche non resi necessari da Infortunio e gli infarti, anche se in conseguenza di Infortunio.

Non sono equiparati ad Infortunio, e sono quindi esclusi dall'Assicurazione, gli eventi causati da, o che abbiano come conseguenza, l'infezione da Sars-CoV-2 (Coronavirus disease COVID-19) o l'insorgenza di qualunque patologia correlata all'infezione da SARS-CoV-2 o ad ogni sua variazione o mutazione futura.

SEZIONE 5

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE PER IL SERVIZIO ASSISTENZA

(la sezione Assistenza è operante solo se richiamata nella Proposta di Polizza)

Premessa

Le Prestazioni di seguito specificate sono fornite dalla Società tramite la Struttura Organizzativa di Europ Assistance Italia S.p.A. che risponde ai numeri telefonici 800 542 002 e 02 5828 6671, come meglio precisato nell'art. "7.4.1. Denuncia del Sinistro" della "Sezione 7 - Norme che regolano i Sinistri".

Previa comunicazione al Contraente, anche mediante pubblicazione sul sito internet istituzionale o nell'area clienti dello stesso, la Società si riserva di variare in qualsiasi momento la società organizzatrice ed erogatrice delle Prestazioni di Assistenza, lasciando invariate le Prestazioni garantite e le condizioni contrattuali concordate con il Contraente al momento della sottoscrizione della Polizza.

SERVIZIO ASSISTENZA AUTO TOP

(operante solo se richiamata nella Proposta di Polizza)

P.A – Oggetto delle Prestazioni - Servizio Assistenza auto Top

Sono considerati Assicurati per la garanzia Assistenza Top: il Conducente del Veicolo e le persone autorizzate all'uso dello stesso, nonché, per le Prestazioni previste ai punti P.A.9, P.A.11, P.A.12, P.A.13, P.A.15, P.A.16, P.A.19, P.A.20, P.A.21, P.A.22 e P.A.23, le persone trasportate a bordo del Veicolo stesso.

Con il Servizio Assistenza Auto Top sono garantite le Prestazioni di seguito specificate.

Prestazioni operanti senza franchigia chilometrica

P.A.1 – Soccorso stradale - Traino

Qualora, in conseguenza di Incidente, Guasto, Incendio, Furto tentato o parziale, Rapina tentata o in seguito al ritrovamento dopo il Furto o la Rapina, il Veicolo abbia subito danni tali da renderne impossibile l'utilizzo in condizioni normali, la Struttura Organizzativa procurerà direttamente all'Assicurato il mezzo di soccorso per trainare il Veicolo stesso al più vicino punto di assistenza della casa costruttrice o, qualora ciò fosse impossibile o antieconomico, all'officina più vicina, oppure al luogo indicato dall'Assicurato, **purché entro un raggio di 25 Km, inteso come percorso stradale, dal luogo in cui si è verificato l'evento. La Società terrà a proprio carico il relativo costo fino ad un massimo di Euro 300,00 per Sinistro.**

La garanzia è operante anche in caso di foratura di uno o più pneumatici, mancanza di carburante e smarrimento chiavi.

Sono a carico dell'Assicurato le spese per il traino qualora il Veicolo abbia subito il Sinistro durante la Circolazione al di fuori della rete stradale pubblica o di aree a loro equiparate (percorsi Fuoristrada). Sono altresì escluse le spese concernenti, l'intervento di mezzi eccezionali, anche se indispensabili per il recupero del Veicolo. La presente garanzia non è operante qualora il Veicolo assicurato superi l'altezza di m. 2,90.

P.A.2 – Soccorso stradale – Officina Mobile in Italia – Depannage

Qualora a seguito di Guasto, il Veicolo risulti danneggiato in modo tale da non essere in condizioni di spostarsi autonomamente, la Struttura Organizzativa, valutata l'entità, il tipo di Guasto e la possibilità di effettuare la riparazione sul posto, verificherà la disponibilità di una Officina Mobile nel territorio dove si è verificato il Sinistro ed invierà la stessa per la riparazione.

La garanzia è operante anche in caso di foratura dello pneumatico, mancanza di carburante, smarrimento chiavi e montaggio catene da neve.

Qualora durante l'intervento, l'Officina Mobile riscontrasse l'impossibilità di riparare il Veicolo, l'Officina Mobile stessa procederà al traino nel rispetto della procedura prevista dalla precedente Prestazione. **La Società terrà a proprio carico il relativo costo fino ad un massimo di Euro 300,00 per Sinistro. Restano a carico dell'Assicurato il costo dei pezzi di ricambio eventualmente utilizzati per l'intervento d'urgenza e ogni altra spesa di riparazione effettuata dal mezzo di soccorso.**

P.A.3 – Recupero del Veicolo fuori strada

Qualora in caso di Sinistro il Veicolo sia fuoriuscito dalla sede stradale e risulti danneggiato in modo tale da non potervi ritornare autonomamente, la Struttura Organizzativa procurerà direttamente all'Assicurato il mezzo di soccorso per riportare il Veicolo danneggiato nell'ambito della sede stradale, tenendo la Società a proprio carico il relativo costo **fino ad un massimo di Euro 300,00 per Sinistro. L'eventuale eccedenza rimane a carico dell'Assicurato. Sono a carico dell'Assicurato le spese per il recupero qualora il Veicolo abbia subito il Sinistro durante la Circolazione al di fuori della sede stradale pubblica o di aree ad essa equiparate (percorsi Fuoristrada).**

P.A.4 – Auto in sostituzione per la mobilità (Prestazione erogata solo in Italia)

Qualora in conseguenza di Guasto, Incidente, Incendio, Furto parziale o Rapina tentata, venga erogata la Prestazione "P.A.1 – Soccorso stradale – Traino", oppure a seguito di Rapina o Furto totale del Veicolo, la Struttura Organizzativa metterà a disposizione dell'Assicurato presso un centro di noleggio convenzionato, 24 ore su 24, un'autovettura in sostituzione, adibita ad uso privato, senza autista, a chilometraggio illimitato, 1.200 c.c. di cilindrata, **per un massimo di 3 giorni consecutivi anche se non richiesta contestualmente al fermo del Veicolo.**

Inoltre tale autovettura, se richiesta al momento del fermo del Veicolo, potrà essere fornita, compatibilmente con le disponibilità del centro di noleggio convenzionato, anche presso il luogo di fermo del Veicolo, o, qualora le condizioni non lo consentano, presso il luogo di destinazione del soccorso stradale. Qualora non vi fosse disponibilità locale, la Società terrà a proprio carico gli eventuali costi per il trasporto in taxi presso la stazione convenzionata più vicina o il pernottamento dell'Assicurato presso una struttura alberghiera.

Entro il termine dei 3 giorni di cui sopra, verrà certificato il tempo di riparazione in base ai tempi ufficiali della casa costruttrice ed il noleggio potrà essere prolungato secondo le modalità e **fino al raggiungimento dei Massimali previsti dalla Prestazione "P.A.7 – Auto in sostituzione in Italia".**

L'Assicurato riconsegnerà l'autovettura in sostituzione presso la stazione di noleggio convenzionata; qualora fosse necessario, la Società terrà a proprio carico i costi del trasporto in taxi per il ritiro del Veicolo riparato.

Qualora la riparazione del Veicolo avvenga prima del periodo previsto, l'Assicurato dovrà riconsegnare l'autovettura in sostituzione nelle modalità sopra descritte.

Ai fini dell'erogazione della Prestazione, **l'Assicurato dovrà fornire alla società di autonoleggio:**

- patente di guida in originale e valida;
- carta di credito a titolo di cauzione.

Restano sempre a carico dell'Assicurato:

- le spese di carburante e di pedaggio (autostrade, traghetti, ecc.) relativi all'autovettura in sostituzione;
- le spese per le Assicurazioni non obbligatorie per legge e le relative Franchigie relative all'autovettura in sostituzione;
- le cauzioni richieste dalle società di autonoleggio, che dovranno essere versate direttamente dall'Assicurato;
- l'eventuale eccedenza di giorni, rispetto a quanto autorizzato, che dovrà comunque essere accordata dalla Struttura Organizzativa.

La Prestazione non è operante per:

- immobilizzo del Veicolo dovuto alle esecuzioni dei tagliandi periodici previsti dalla casa costruttrice;
- operazioni di ordinaria manutenzione, i cui tempi di riparazione non sono comunque cumulabili con quelli relativi al danno da riparare.

P.A.5 – Assistenza telefonica

Prestazione operante dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9.00 alle ore 18.00, **esclusi i festivi infrasettimanali**.

Qualora l'Assicurato necessiti di informazioni relative a:

- cliniche private, ospedali, centri di pronto soccorso;
- centri sanitari appropriati per la cura di proprie affezioni;
- viabilità e percorribilità autostrade e strade principali extraurbane;
- tempo sulle strade, interruzioni stradali, motel, autogrill, officine autostradali, rifornimenti di carburante in autostrada;
- Codice della Strada, tassa di possesso, normative R.C. Auto, imposta di proprietà, patente, carta di circolazione, modalità burocratiche inerenti a pratiche automobilistiche;
- traghetti, formalità per viaggi all'Estero, itinerari, alberghi, ristoranti, musei;

potrà rivolgersi alla Struttura Organizzativa che gli fornirà telefonicamente tutte le informazioni richieste.

La Struttura Organizzativa non fornirà pareri o valutazioni su quesiti che riguardano procedure legali già affidate dall'Assicurato a un proprio legale.

La presente Prestazione è erogata a titolo gratuito e in via accessoria e marginale rispetto alle altre Prestazioni di Assistenza.

P.A.6 – Supporto alla compilazione del modulo CID/CAI

Qualora l'Assicurato necessiti di supporto a seguito di Incidente stradale avvenuto in Italia, potrà contattare la Struttura Organizzativa al fine di ricevere consulenza nella compilazione del modello CID/CAI. Il servizio è attivo 24 ore su 24. La presente Prestazione è erogata a titolo gratuito e in via accessoria e marginale rispetto alle altre Prestazioni di Assistenza.

P.A.7 – Auto in sostituzione in Italia

Qualora, in conseguenza di Sinistro, il Veicolo resti immobilizzato e ciò comporti una riparazione **che richieda oltre 8 ore di manodopera, facendo fede i tempi ufficiali della casa costruttrice**, la Struttura Organizzativa metterà a disposizione dell'Assicurato, presso una stazione di noleggio convenzionata, compatibilmente con le disponibilità e con le modalità applicate dalla stessa e durante il normale orario di apertura, un'autovettura di 1200 cc. di cilindrata, con percorrenza illimitata, **per un massimo di:**

- **sette giorni consecutivi** in caso di Guasto, danno parziale per: Incidente, Incendio, Rapina, Furto;
- **trenta giorni consecutivi** in caso di Perdita Totale per: Incendio, Rapina, Furto.

In caso di Furto o Rapina la Struttura Organizzativa potrà chiedere, e l'Assicurato sarà tenuto a fornirla, copia della Denuncia presentata all'Autorità Pubblica.

La Società terrà a proprio carico le relative spese.

Restano a carico dell'Assicurato le spese per il carburante, quelle per le Assicurazioni non obbligatorie per legge e le relative Franchigie, nonché ogni eventuale eccedenza di spesa per il prolungamento del contratto di noleggio.

Tali spese potranno essere oggetto di deposito cauzionale richiesto dalla società di autonoleggio, e lo stesso dovrà essere versato direttamente dall'Assicurato.

Per il pagamento del deposito cauzionale è necessaria una carta di credito.

La Prestazione non è operante per:

- immobilizzo del Veicolo dovuto alle esecuzioni dei tagliandi periodici previsti dalla casa costruttrice;
- operazioni di ordinaria manutenzione, i cui tempi di riparazione non sono comunque cumulabili con quelli relativi al danno da riparare;
- immobilizzo di roulotte e rimorchi in genere.

P.A.8 – Demolizione del Veicolo in Italia

Qualora l'Assicurato, a seguito di Sinistro, in ottemperanza alle disposizioni di legge vigenti (D.Lgs. 152/2006 - Nuovo Codice della Strada D.Lgs. n. 285 del 30.04.92 e successive modifiche ed integrazioni, art. 103), debba procedere alla cancellazione al P.R.A. ed alla successiva Demolizione del Veicolo, la Struttura Organizzativa, su richiesta dell'Assicurato, organizzerà il recupero del Veicolo mediante carro attrezzi e la sua Demolizione. **Qualora il recupero richieda l'intervento di mezzi eccezionali, il relativo costo rimane a carico dell'Assicurato che dovrà provvedere direttamente al pagamento. L'Assicurato deve produrre, al momento della consegna del Veicolo, la seguente documentazione:**

- libretto di circolazione (originale);
- foglio complementare / certificato di proprietà (originale);
- targhe autoveicolo;

(In caso di assenza di uno o più dei suddetti documenti l'Assicurato deve produrre l'originale della denuncia sostitutiva e/o il verbale di ritiro, rilasciati dalle Autorità competenti e copia dell'estratto cronologico rilasciato dal P.R.A.)

- codice fiscale (fotocopia);
- documento di riconoscimento valido dell'intestatario al PRA (fotocopia carta d'identità o equivalente);
- documento di riconoscimento valido dell'incaricato alla consegna del Veicolo, qualora questi sia diverso dall'intestatario al P.R.A. (fotocopia).

La mancata produzione dei documenti di cui sopra o di altri necessari per la Demolizione del Veicolo, comporta la decadenza del diritto alla Prestazione.

La Struttura Organizzativa organizza il recupero per la Demolizione del Veicolo entro 15 giorni dalla data in cui l'Assicurato ha reso disponibili i sopra citati documenti.

Il demolitore convenzionato prenderà in carico il Veicolo, rilasciando al momento del recupero apposita dichiarazione di presa in carico del Veicolo e "copia produttore" a norma di legge; successivamente invierà al domicilio dell'Assicurato la documentazione relativa all'avvenuta cancellazione al P.R.A. tramite raccomandata con ricevuta di ritorno. L'Assicurato prende atto che il Veicolo sarà demolito in conformità alle disposizioni vigenti che regolano lo smaltimento dei Veicoli considerati a tutti gli effetti "rifiuti solidi a raccolta differenziata".

La Società terrà a proprio carico i costi relativi al recupero con carro attrezzi, alla Demolizione e alla cancellazione al Pubblico Registro Automobilistico. **Gli eventuali costi di deposito del Veicolo rimangono a carico dell'Assicurato che dovrà provvedere direttamente al pagamento.**

P.A.9 – Consulenza medica

Qualora a seguito di Infortunio o malattia l'Assicurato necessiti di una consulenza medica, può mettersi in contatto direttamente o tramite il proprio medico curante con i medici della Struttura Organizzativa che valuteranno quale sia la Prestazione più opportuna da effettuare in suo favore.

P.A.10 – Consulenza medica specialistica

Qualora l'Assicurato, in seguito ad Infortunio, causato da Incidente stradale in cui sia rimasto coinvolto il Veicolo assicurato, necessiti di valutare lo stato di salute per decidere quale sia la Prestazione più opportuna da effettuare in suo favore, potrà contattare, direttamente o attraverso il medico che lo ha in cura sul posto, i medici specialisti della Struttura Organizzativa. Tali medici specialisti possono essere: Ortopedico, Neurologo, Chirurgo Generale, Odontoiatra, Cardiologo, Geriatra. **L'Assicurato deve comunicare il motivo della sua richiesta, il nome dell'eventuale medico curante ed il suo recapito telefonico.**

P.A.11 – Invio di un'autoambulanza in Italia

Qualora a seguito di Infortunio causato da Incidente stradale in cui sia rimasto coinvolto il Veicolo assicurato, l'Assicurato, successivamente al Ricovero di primo soccorso, trovandosi sul territorio Italiano necessiti di un trasporto in autoambulanza in Italia, la Struttura Organizzativa invierà direttamente l'autoambulanza, **tenendo la Società a proprio carico il relativo costo fino alla concorrenza di un importo pari a quello necessario per compiere 300 Km di percorso complessivo (andata/ritorno) per Sinistro.**

P.A.12 – Trasferimento in un centro ospedaliero attrezzato

Qualora l'Assicurato, a seguito di Infortunio, causato da Incidente stradale in cui sia rimasto coinvolto il Veicolo assicurato, sia colpito da lesioni che vengono ritenute non curabili nell'ambito dell'organizzazione ospedaliera della Regione di residenza, per caratteristiche obiettive accertate dai medici della Struttura Organizzativa, previa analisi del quadro clinico e d'intesa con il medico curante, la Struttura Organizzativa provvede:

- ad individuare e a prenotare, tenuto conto delle disponibilità esistenti, l'Istituto di Cura italiano o Estero ritenuto più attrezzato per il trattamento specifico delle lesioni dell'Assicurato;
 - ad organizzare, a spese della Società, il trasporto dell'Assicurato con il mezzo più idoneo alle sue condizioni, **fermo restando che la Struttura Organizzativa utilizza l'aereo sanitario solo nel caso in cui il Sinistro avvenga in paesi europei, mentre il trasferimento da paesi extraeuropei ove si è verificato il Sinistro viene effettuato esclusivamente su aerei di linea:**
 - aereo sanitario;
 - aereo di linea, classe economica, eventualmente barellato;
 - treno, prima classe, e occorrendo, il vagone letto;
 - autoambulanza;
 - ad assistere l'Assicurato durante il trasporto con personale medico o paramedico se ritenuto necessario dai medici della Struttura Organizzativa.
- Non danno luogo alla Prestazione le lesioni che a giudizio dei medici possono essere curate presso l'unità ospedaliera della Regione di residenza dell'Assicurato, nonché le terapie riabilitative.

P.A.13 – Rientro dal centro ospedaliero attrezzato

Quando l'Assicurato, in conseguenza della Prestazione "P.A.12 – Trasferimento in un centro ospedaliero attrezzato" delle presenti norme, venga dimesso dal centro ospedaliero dopo la degenza, la Struttura Organizzativa provvede al suo rientro alla destinazione indicata dall'Assicurato, in Italia, con il mezzo di trasporto, tra quelli indicati al predetto articolo, che i medici della Struttura Organizzativa stessa ritengono più idoneo alle condizioni dell'Assicurato.

Il trasporto è interamente organizzato dalla Struttura Organizzativa ed effettuato a spese della Società, inclusa l'assistenza medica ed infermieristica durante il viaggio, se ritenuta necessaria dai medici della stessa. **L'Assicurato deve comunicare alla Struttura Organizzativa l'ospedale presso cui è ricoverato, unitamente al nome e recapito telefonico del medico che lo ha in cura, affinché la Struttura Organizzativa possa stabilire i necessari contatti.**

P.A.14 – Richiesta di documenti in caso di Furto totale del Veicolo

Qualora, a seguito di Furto totale del Veicolo, l'Assicurato desideri avvalersi della Struttura Organizzativa per la richiesta dei seguenti documenti:

- estratto cronologico generale di possesso;
- perdita di possesso;

potrà contattare la Struttura Organizzativa stessa comunicando la targa del Veicolo.

In seguito la Struttura Organizzativa tramite i propri incaricati, provvederà a richiedere agli uffici preposti i citati documenti ed una volta ottenuti li invierà all'Assicurato. **La Struttura Organizzativa potrà richiedere all'Assicurato, e lo stesso è tenuto a fornirla integralmente, l'originale della denuncia rilasciata all'Assicurato dall'Autorità competente e ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria alla conclusione dell'assistenza.**

La Società terrà direttamente a proprio carico i relativi costi.

Prestazioni operanti quando il Sinistro si verifica ad oltre 50 km dal comune di residenza dell'Assicurato

P.A.15 – Spese d'albergo

Qualora, in conseguenza di Sinistro, il Veicolo resti immobilizzato e ciò comporti una sosta forzata degli Assicurati per almeno una notte, la Struttura Organizzativa provvederà a ricercare e prenotare un albergo, tenendo la Società a proprio carico il costo di pernottamento e prima colazione **fino ad un massimo di Euro 600,00 per Sinistro complessivamente per tutte le persone coinvolte** nel medesimo Sinistro (Assicurato e trasportati).

P.A.16 – Rientro dei passeggeri / prosecuzione del viaggio

Qualora il Veicolo in conseguenza di Incendio, Guasto, Incidente, Furto tentato o parziale, Rapina tentata, sia rimasto immobilizzato **in Italia per 36 ore**

o all'Estero per 5 giorni, oppure in caso di Furto o Rapina del Veicolo medesimo, la Struttura Organizzativa metterà in condizione gli Assicurati di continuare il viaggio fino al luogo di destinazione oppure di rientrare al luogo di residenza in Italia, mettendo a loro disposizione:

- un biglietto aereo di classe economica o ferroviario di prima classe;
oppure:
- un Veicolo ad uso privato senza autista di 1200 c.c., nel rispetto delle condizioni richieste dal noleggiatore.

Restano in questo caso a carico dell'Assicurato le spese per il carburante, i pedaggi in genere, le Franchigie relative alle Assicurazioni facoltative, nonché ogni eventuale eccedenza di spesa per il prolungamento del contratto di noleggio.

Tali spese potranno essere oggetto di deposito cauzionale richiesto dalla società di autonoleggio, e lo stesso dovrà essere versato direttamente dall'Assicurato.

La Società terrà a proprio carico il relativo costo **fino ad un massimo di Euro 500,00 per Sinistro complessivamente per tutte le persone a bordo del Veicolo (Assicurato e trasportati).**

P.A.17 – Autista a disposizione

Qualora l'Assicurato non sia in condizioni di guidare il Veicolo a seguito di Infortunio causato da Incidente occorso al Veicolo assicurato oppure per ritiro della patente e nessuno degli eventuali passeggeri sia in grado di sostituirlo per ragioni obiettive, la Struttura Organizzativa metterà a disposizione un autista per ricondurre il Veicolo ed eventualmente i passeggeri fino alla città di residenza dell'Assicurato, secondo l'itinerario più breve. La Società terrà a proprio carico il costo dell'autista. **Sono a carico dell'Assicurato le spese di carburante e di pedaggio (autostrade, traghetti, ecc.).**

P.A.18 – Viaggio per il recupero del Veicolo

Qualora, il Veicolo, in conseguenza di Incendio, Guasto, Incidente, Furto tentato o parziale, Rapina tentata, sia rimasto immobilizzato **in Italia per oltre 36 ore o all'Estero per 5 giorni** oppure in caso di Furto o Rapina sia stato ritrovato nel medesimo paese dove è stato perpetrato il Furto o la Rapina stessi, e comunque in tutti i casi in cui il Veicolo non sia in grado di circolare autonomamente, la Struttura Organizzativa metterà a disposizione dell'Assicurato un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) di sola andata per consentire il recupero del Veicolo riparato o ritrovato, tenendo la Società a proprio carico il relativo costo.

P.A.19 – Accompagnamento minori

Qualora l'Assicurato in viaggio accompagnato da minori di 15 anni, purché anch'essi Assicurati (intendendosi con ciò trasportati a bordo del Veicolo assicurato), si trovi nell'impossibilità di occuparsi di loro in seguito ad Infortunio causato da Incidente occorso al Veicolo assicurato, la Struttura Organizzativa metterà a disposizione di un **familiare convivente**, residente in Italia, un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) di andata e ritorno, per consentirgli di raggiungere i minori, prendersene cura e ricondurli alla loro residenza in Italia. La Società terrà a proprio carico il relativo costo **fino ad un massimo di Euro 500,00 per Sinistro. Non sono previste le spese di soggiorno del familiare. L'Assicurato deve comunicare nome, indirizzo e recapito telefonico del familiare affinché la Struttura Organizzativa possa contattarlo e organizzare il viaggio.**

P.A.20 – Viaggio di un familiare

Qualora a seguito di Infortunio, causato da Incidente occorso al Veicolo assicurato, l'Assicurato, in viaggio da solo, sia ricoverato in un ospedale o in un Istituto di Cura ed i medici ritengano che **non sia trasferibile prima di dieci giorni**, la Struttura Organizzativa metterà a disposizione di un **familiare convivente dell'Assicurato, residente in Italia**, un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) di andata e ritorno, per consentire al familiare stesso di recarsi presso l'Assicurato ricoverato. La Società terrà a proprio carico il relativo costo **fino ad un massimo di Euro 500,00 per Sinistro.**

P.A.21 – Rientro sanitario

Qualora a seguito di Infortunio conseguente all'Incidente occorso al Veicolo assicurato, le condizioni dell'Assicurato, accertate tramite contatti diretti e/o con altri mezzi di telecomunicazione, tra i medici della Struttura Organizzativa ed il medico curante sul posto, rendano necessario il suo trasporto in un ospedale attrezzato in Italia o alla sua residenza in Italia, la Struttura Organizzativa provvederà ad effettuare il trasporto con il mezzo che i medici della stessa ritengono più idoneo alle condizioni dell'Assicurato:

- aereo sanitario;
- aereo di linea classe economica, eventualmente in barella;
- treno prima classe e, occorrendo, il vagone letto;
- autoambulanza (senza limiti di chilometraggio).

Il trasporto è interamente organizzato dalla Struttura Organizzativa ed effettuato con costi a carico della Società, inclusa l'assistenza medica od infermieristica durante il viaggio, se ritenuta necessaria dai medici della Struttura Organizzativa stessa. **La Struttura Organizzativa utilizzerà l'aereo sanitario esclusivamente nel caso di Sinistri verificatisi in Paesi Europei. La Società, qualora abbia provveduto al rientro dell'Assicurato a proprie spese, ha il diritto di richiedere a quest'ultimo, se ne fosse in possesso, il biglietto aereo, ferroviario, ecc. non utilizzato.**

Non danno luogo alla Prestazione le infermità o lesioni che a giudizio dei medici della Struttura Organizzativa possono essere curate sul posto o che non impediscono all'Assicurato di proseguire il viaggio. La Prestazione non è altresì operante nel caso in cui l'Assicurato od i suoi familiari addivengano a dimissioni volontarie contro il parere dei sanitari che lo hanno in cura.

P.A.22 – Rientro con un familiare

Qualora, in caso di "Rientro sanitario" dell'Assicurato in base alle condizioni della Prestazione di cui al precedente punto P.A.21, i medici della Struttura Organizzativa non ritengano necessaria l'assistenza sanitaria durante il viaggio, la Struttura Organizzativa provvederà a far rientrare con lo stesso mezzo utilizzato per il "Rientro sanitario" un familiare dell'Assicurato, presente sul posto.

La Società terrà a proprio carico il relativo costo **fino ad un massimo di Euro 260,00 per Sinistro.**

P.A.23 – Rientro salma

Qualora, a seguito di Incidente occorso al Veicolo assicurato, l'Assicurato sia deceduto, la Struttura Organizzativa organizzerà ed effettuerà il trasporto della salma fino al luogo di sepoltura in Italia, tenendo la Società a proprio carico i relativi costi **fino ad un massimo di Euro 5.000,00 ancorché siano coinvolti più Assicurati. Se tale Prestazione comportasse un esborso maggiore di tale importo, la Prestazione diventerà operante dal momento in cui la Struttura Organizzativa avrà ricevuto garanzie bancarie o di altro tipo ritenute da essa adeguate.** Sono escluse le spese relative alla cerimonia funebre e l'eventuale recupero della salma.

Prestazioni operanti quando il Sinistro si verifica all'Estero**P.A.24 – Invio pezzi di ricambio**

Qualora, in conseguenza di Sinistro avvenuto all'Estero, i pezzi di ricambio indispensabili al funzionamento ed alla Circolazione del Veicolo ed occorrenti alla sua riparazione non possano essere reperiti sul posto, la Struttura Organizzativa provvederà ad inviarli con il mezzo più rapido, tenuto conto delle norme locali che regolano il trasporto delle merci in genere e dei pezzi di ricambio di Veicoli in particolare, sempre che siano reperibili presso i concessionari ufficiali in Italia. **Al rientro dal viaggio l'Assicurato dovrà rimborsare soltanto il costo dei pezzi di ricambio e le eventuali spese doganali,** mentre i costi relativi alla ricerca ed alla spedizione restano a carico della Società.

P.A.25 – Rimpatrio del Veicolo a mezzo pianale

Qualora in conseguenza di Incendio, Guasto, Incidente, Furto tentato o parziale, Rapina tentata, il Veicolo resti immobilizzato **all'Estero e ciò comporti un tempo di riparazione superiore a 5 giorni lavorativi, escludendo dal conteggio dei giorni di fermo il tempo necessario al reperimento dei pezzi di ricambio,** oppure in caso di Furto o Rapina, il Veicolo venga ritrovato nel medesimo Paese ove è stato perpetrato il Furto o la Rapina stessa in condizioni tali da non poter essere guidato, la Struttura Organizzativa, dopo aver preso contatto con l'officina incaricata della riparazione, organizza il trasporto del Veicolo dal luogo di giacenza al luogo, in Italia, preventivamente concordato con l'Assicurato. Le spese relative al trasporto stesso nonché quelle della giacenza all'Estero dalla data di comunicazione del Sinistro alla Struttura Organizzativa sono a carico della Società. **Le spese relative ai diritti doganali, ai costi di riparazione o di sostituzione di parti di ricambio e di accessori sono a carico dell'Assicurato.**

Qualora il valore commerciale del Veicolo, come da Quotazione riportata su Quattroruote, risultasse, dopo il Sinistro, inferiore all'ammontare delle spese previste per il suo trasporto in Italia, la Struttura Organizzativa provvederà al suo rimpatrio, tenendo la Società a proprio carico il relativo costo fino alla concorrenza di un importo massimo di Euro 400,00. L'eventuale eccedenza rimane a carico dell'Assicurato.

P.A.26 – Interprete a disposizione

Qualora l'Assicurato necessiti di un interprete, in caso di fermo, di arresto o di minaccia d'arresto dell'Assicurato medesimo in seguito ad Incidente occorso al Veicolo assicurato oppure, in caso di Infortunio dell'Assicurato occorso comunque a causa di un Incidente coinvolgente il Veicolo coperto dall'Assicurazione, la Struttura Organizzativa provvederà ad inviare suddetto interprete, **tenendone la Società a proprio carico l'onorario fino ad un massimo di 8 ore lavorative per Sinistro.**

P.A.27 – Anticipo spese legali

In caso di fermo, di arresto o di minaccia di arresto dell'Assicurato in conseguenza di Incidente, la Struttura Organizzativa, qualora l'Assicurato non vi possa provvedere direttamente, verserà per suo conto a titolo di anticipo l'onorario di un legale **fino ad un massimo di Euro 2.000,00 per Sinistro.**

P.A.28 – Anticipo delle cauzioni penale e civile

In caso di fermo, di arresto o di minaccia di arresto dell'Assicurato in conseguenza di Incidente, la Struttura Organizzativa, qualora l'Assicurato non vi possa provvedere direttamente, verserà per suo conto a titolo di anticipo la cauzione fissata dall'Autorità, **fino ad un massimo di Euro 5.200,00 per Sinistro tanto per la cauzione penale che per la cauzione civile.**

P.A.29 – Anticipi di denaro

Qualora l'Assicurato trovandosi all'Estero debba sostenere, a causa di un Sinistro occorso al Veicolo assicurato delle spese impreviste e non gli sia possibile provvedere direttamente e immediatamente, la Struttura Organizzativa provvederà al pagamento sul posto, per conto dell'Assicurato, di fatture **fino ad un importo massimo di Euro 500,00 per Sinistro. Qualora l'ammontare delle fatture superasse l'importo di Euro 500,00 la Prestazione diventerà operante nel momento in cui in Italia la Struttura Organizzativa avrà ricevuto garanzie di restituzione ritenute da essa adeguate. L'importo delle fatture pagate dalla Struttura Organizzativa non potrà mai comunque superare la somma di Euro 1.000,00.**

P.A.30 – Trasmissione messaggi urgenti

Qualora l'Assicurato sia impossibilitato a comunicare con persone in Italia, la Struttura Organizzativa si impegna, su richiesta dell'Assicurato, a trasmettere loro i messaggi urgenti. Resta esclusa ogni responsabilità della Struttura Organizzativa in merito al contenuto dei messaggi.

SERVIZIO ASSISTENZA PER VEICOLI ELETTRICI

(operante solo se richiamata nella Proposta di Polizza)

V.E – Oggetto delle Prestazioni - Servizio Assistenza per veicoli elettrici

Le Prestazioni sono operanti solo per i Veicoli ad alimentazione esclusivamente elettrica.

Con il Servizio Assistenza per Veicoli elettrici sono garantite le Prestazioni di seguito specificate.

V.E.1 - Soccorso stradale

Qualora il Veicolo rimanesse immobilizzato per Guasto, Incidente, foratura, tentato Furto o Rapina, in modo tale da non essere in condizioni di spostarsi autonomamente, l'Assicurato dovrà contattare telefonicamente la Struttura Organizzativa e chiedere l'invio di un mezzo di soccorso stradale che provvederà al traino del Veicolo stesso dal luogo dell'immobilizzo all'officina Porsche più vicina rispetto al luogo di fermo.

Massimale

La Società terrà a proprio carico le spese relative al soccorso stradale **fino alle destinazioni elencate in precedenza.**

Esclusioni

Sono escluse dalla Prestazione:

- le spese per i pezzi di ricambio e ogni altra spesa di riparazione;
- le spese relative all'intervento di mezzi eccezionali, quando questi ultimi siano indispensabili per il recupero del Veicolo;
- le spese per il traino, nel caso in cui il Veicolo abbia subito l'Incidente o il Guasto durante la Circolazione al di fuori della rete stradale pubblica o di aree ad essa equivalenti (quali per esempio: percorsi Fuoristrada).

V.E.2 - Recupero del Veicolo fuoriuscito dalla sede stradale

Qualora in caso di Incidente il Veicolo sia fuoriuscito dalla sede stradale e risulti danneggiato in modo tale da non potervi ritornare autonomamente, la Struttura Organizzativa procura direttamente all'Assicurato il mezzo di soccorso per riportare il Veicolo danneggiato nell'ambito della sede stradale, tenendo la Società a proprio carico il relativo costo **fino ad un massimo di euro 500,00 per Sinistro**.

Sono a carico dell'Assicurato le spese per il recupero qualora il Veicolo abbia subito l'Incidente durante la Circolazione al di fuori della sede stradale pubblica o di aree ad essa equiparate (percorsi Fuoristrada).

V.E.3 - Depannage (Prestazione valida solo in Italia)

Qualora il Veicolo rimanesse immobilizzato per smarrimento e/o rottura chiavi, esaurimento batteria del Veicolo elettrico, mancato avviamento in genere, in modo tale da non essere in condizioni di spostarsi autonomamente, l'Assicurato dovrà contattare telefonicamente la Struttura Organizzativa e chiedere l'invio di un mezzo di soccorso che provvederà alla riparazione sul posto quando ciò sia possibile.

Massimale

La Società terrà a proprio carico le spese relative al soccorso compresa la ricarica delle batterie del Veicolo elettrico. In caso contrario, si procederà con l'erogazione della Prestazione "Soccorso stradale" (punto V.E.1).

Esclusioni

Sono escluse dalla Prestazione:

- le spese per i pezzi di ricambio e ogni altra spesa di riparazione;
- le spese relative all'intervento di mezzi eccezionali;
- le spese relative all'intervento, nel caso in cui il Veicolo abbia subito il Guasto durante la Circolazione al di fuori della rete stradale pubblica o di aree ad essa equivalenti (quali per esempio: percorsi Fuoristrada).

V.E.4 - Spese d'albergo (Prestazione valida solo a 50 Km dal domicilio)

In alternativa alla Prestazione "Rientro o proseguimento del viaggio" (punto V.E.6), qualora il Veicolo rimanesse immobilizzato per Guasto, Incidente, Incendio o Furto parziale, per i quali fosse necessaria una sosta per la riparazione di una o più notti, oppure in caso di Furto o Rapina che costringa l'Assicurato ed i passeggeri a pernottare prima del rientro o proseguimento del viaggio, la Struttura Organizzativa provvederà alla prenotazione ed alla loro sistemazione in un albergo.

Massimale

La Società terrà a proprio carico le spese di albergo (camera e prima colazione) **fino ad un massimo di 3 giorni, per un massimo di Euro 300,00 per Sinistro, qualunque sia il numero delle persone coinvolte.**

Esclusioni

Sono escluse dalla Prestazione le spese di albergo diverse da camera e prima colazione.

V.E.5 - Rimpatrio Veicolo a mezzo pianale (Prestazione valida solo all'Estero)

Qualora il Veicolo resti immobilizzato all'Estero e ciò comporti un tempo di riparazione **superiore a 10 giorni lavorativi, escludendo dal conteggio dei giorni di fermo il tempo necessario al reperimento dei pezzi di ricambio**, la Struttura Organizzativa, dopo aver preso contatto con l'officina incaricata della riparazione, organizza il trasporto del Veicolo dal luogo di giacenza al rivenditore autorizzato Porsche in Italia.

Massimale

La Società terrà a carico le spese relative al trasporto stesso.

Qualora il valore commerciale del Veicolo dopo il Sinistro risulti inferiore all'ammontare delle spese previste per il suo trasporto in Italia, la Struttura Organizzativa provvede al suo rimpatrio, tenendo a proprio carico il relativo costo **fino alla concorrenza di un importo massimo corrispondente al Valore commerciale del Veicolo. Il valore commerciale del Veicolo è stimato sulla base del listino Quattroruote. L'eventuale eccedenza rimane a carico dell'Assicurato.**

Esclusioni

Sono escluse dalla Prestazione:

- le spese relative ai diritti doganali;
- i costi di riparazione o di sostituzione di parti di ricambio e di accessori che rimarranno a carico dell'Assicurato.

V.E.6 - Rientro o proseguimento del viaggio

Qualora il Veicolo rimanesse immobilizzato per Guasto, Incidente, Incendio o Furto parziale, per i quali fosse necessario un fermo per la riparazione **superiore alle 4 ore** oppure in caso di Furto o Rapina, la Struttura Organizzativa provvederà a fornire all'Assicurato ed ai passeggeri un biglietto ferroviario di prima classe o biglietto aereo di classe economica o un taxi per il rientro alla residenza o il proseguimento del viaggio.

Massimale

La Società terrà a proprio carico:

- il costo dei biglietti **fino ad un importo massimo di Euro 500,00;**
- il costo del taxi **fino ad un massimale di Euro 150,00.**

Esclusioni

E' esclusa dalla Prestazione l'eventuale eccedenza di giorni, rispetto al massimo previsto, che dovrà comunque essere autorizzata dalla Struttura Organizzativa.

V.E.7 - Recupero del Veicolo riparato a mezzo pianale

Qualora il Veicolo resti immobilizzato ad **oltre 100 km** dalla residenza dell'Assicurato e ciò comporti una riparazione **superiore a 4 giorni lavorativi**, la Struttura Organizzativa, dopo aver preso contatto con l'officina che ha terminato le riparazioni, organizza il trasporto del Veicolo dal luogo di giacenza al luogo preventivamente concordato con l'Assicurato.

Massimale

La Società terrà a proprio carico le spese di trasporto **sino ad un massimo di € 500,00.**

V.E.8 - Consulenza medica a seguito di Incidente

Qualora l'Assicurato in seguito ad Incidente necessitasse valutare il proprio stato di salute, potrà contattare i medici della Struttura Organizzativa e chiedere un consulto telefonico.

Si precisa che tale consulto, considerato le modalità di prestazione del servizio, non vale quale diagnosi ed è prestato sulla base delle informazioni acquisite dall'Assicurato.

V.E.9 - Rientro dell'Assicurato convalescente a seguito di Incidente

Qualora, a causa di Ricovero a seguito di Incidente stradale, l'Assicurato non fosse in grado di rientrare alla propria residenza con il mezzo inizialmente previsto, la Struttura Organizzativa gli fornirà, con spese a carico della Società, un biglietto ferroviario di prima classe o uno aereo di classe economica.

V.E.10 - Rientro sanitario dall'Estero in seguito ad Incidente stradale

Qualora a seguito di infortunio conseguente all'Incidente occorso al Veicolo assicurato, le condizioni dell'Assicurato, accertate tramite contatti diretti e/o con altri mezzi di telecomunicazione, tra i medici della Struttura Organizzativa ed il medico curante sul posto, rendano necessario il suo trasporto in un ospedale attrezzato in Italia o alla sua residenza in Italia, la Struttura Organizzativa provvederà ad effettuare il trasporto con il mezzo che i medici della stessa ritengono più idoneo alle condizioni dell'Assicurato:

- aereo sanitario;
- aereo di linea classe economica, eventualmente in barella;
- treno prima classe e, occorrendo, il vagone letto;
- autoambulanza (senza limiti di chilometraggio).

Il trasporto è interamente organizzato dalla Struttura Organizzativa ed effettuato con costi a carico della Società, inclusa l'assistenza medica od infermieristica durante il viaggio, se ritenuta necessaria dai medici della Struttura Organizzativa stessa. La Struttura Organizzativa utilizzerà l'aereo sanitario esclusivamente nel caso di Sinistri verificatisi in Paesi Europei. **La Società, qualora abbia provveduto al rientro dell'Assicurato a proprie spese, ha il diritto di richiedere a quest'ultimo, se ne fosse in possesso, il biglietto aereo, ferroviario, ecc. non utilizzato.**

Non danno luogo alla Prestazione le infermità o lesioni che a giudizio dei medici della Struttura Organizzativa possono essere curate sul posto o che non impediscono all'Assicurato di proseguire il viaggio. La Prestazione non è altresì operante nel caso in cui l'Assicurato od i suoi familiari addivengano a dimissioni volontarie contro il parere dei sanitari che lo hanno in cura.

V.E.11 - Autista a disposizione a seguito di Infortunio

Qualora l'Assicurato non fosse in condizione di guidare il Veicolo per un Infortunio causato da Incidente stradale nel quale sia rimasto coinvolto il Veicolo assicurato oppure per ritiro della patente e nessuno degli eventuali passeggeri fosse in grado di sostituirlo per ragioni obiettive, la Struttura Organizzativa metterà a disposizione un autista per ricondurre il Veicolo ed eventualmente i passeggeri fino alla città di Residenza dell'Assicurato, secondo l'itinerario più breve.

Massimale

La Società terrà a proprio carico le spese dell'autista **fino ad un massimo di 5 giorni.**

Esclusioni

Sono escluse dalla Prestazione le spese di carburante e di pedaggio (autostrade, traghetti, ecc.).

DELIMITAZIONI ED EFFETTI GIURIDICI RELATIVI A TUTTE LE PRESTAZIONI SERVIZIO ASSISTENZA AUTO TOP E SERVIZIO ASSISTENZA PER VEICOLI ELETTRICI

Ferme restando le Esclusioni riportate nelle singole Prestazioni, sono inoltre operanti le seguenti delimitazioni ed obblighi dell'Assicurato.

- Il diritto alle assistenze fornite dalla Società decade qualora l'Assicurato non abbia preso contatto con la Struttura Organizzativa al verificarsi del Sinistro.**
- Tutte le Prestazioni non possono essere fornite per ciascun Assicurato più di tre volte per ogni tipo entro ciascun anno di validità della Polizza, fatta eccezione per le "Assistenze telefoniche".
- La durata massima della copertura per ogni periodo di permanenza continuata all'Estero nel corso dell'anno di validità della Polizza è di 60 giorni.**
- Tutte le Prestazioni non sono dovute per Sinistri avvenuti durante e per effetto di:**
 - gare automobilistiche, motociclistiche, motonautiche e relative prove ed allenamenti;
 - stato di guerra, rivoluzione, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo o vandalismo, scioperi, terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturale, trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati e da accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.);
 - dolo dell'Assicurato, ivi compreso il suicidio o il tentato suicidio;
 - uso improprio cui l'Assicurato sottopone il Veicolo;
 - malattie nervose e mentali, malattie dipendenti dalla gravidanza dopo il sesto mese e dal puerperio;
 - malattie insorte anteriormente alla stipulazione della Polizza e già conosciute dall'Assicurato (malattie preesistenti);
 - malattie e Infortuni conseguenti e derivanti da abuso di alcolici o psicofarmaci nonché uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni.
- Le Prestazioni non sono altresì fornite in quei Paesi che si trovassero in stato di belligeranza dichiarata o di fatto.**
- Qualora l'Assicurato non usufruisca di una o più Prestazioni, la Società non è tenuta a fornire Indennizzi o Prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.
- La Struttura Organizzativa non assume responsabilità per danni conseguenti a mancato o ritardato intervento determinato da Caso fortuito e/o causa di Forza maggiore, compreso l'intervento delle Autorità del Paese nel quale è prestata l'assistenza.
- Ogni diritto nei confronti della Società si prescrive entro il termine di due anni dalla data del Sinistro che ha dato origine al diritto alla Prestazione, ai sensi dell'art. 2952 del Codice Civile.**
- Relativamente ai Sinistri formanti oggetto della presente garanzia, l'Assicurato libera dal segreto professionale i medici che lo hanno visitato o curato dopo (o anche prima) del Sinistro, nei confronti della Struttura Organizzativa e/o dei Magistrati eventualmente investiti dell'esame del Sinistro stesso.
- Tutte le eccedenze ai Massimali così come tutti gli anticipi di denaro previsti nelle singole Prestazioni verranno concessi compatibilmente con le disposizioni, in materia di trasferimento di valuta, vigenti in Italia e nel Paese dove momentaneamente si trova l'Assicurato **ed a condizione che l'Assicurato, anche tramite persona da lui indicata, possa fornire alla Struttura Organizzativa adeguate garanzie per la restituzione di ogni somma anticipata.**
- L'Assicurato deve provvedere al rimborso della somma anticipata entro 30 giorni dalla data dell'anticipo stesso. Trascorso tale termine dovrà**

restituire, oltre alla somma anticipata, anche l'ammontare degli interessi al tasso legale corrente.

- m) A parziale deroga di quanto previsto all'art. 1910 del Codice Civile, all'Assicurato che godesse di Prestazioni analoghe alle presenti, anche a titolo di mero risarcimento, in forza dei contratti sottoscritti con altra Compagnia di assicurazione, **è fatto obbligo di dare comunque avviso del Sinistro ad ogni Compagnia assicuratrice e specificatamente alla Società nel termine di tre giorni a pena di decadenza. Nel caso in cui attivasse altra Compagnia, le presenti Prestazioni saranno operanti, nei limiti ed alle condizioni previste, esclusivamente quale rimborso all'Assicurato degli eventuali maggiori costi lui addebitati dalla Compagnia di assicurazione che ha erogato la Prestazione.**

Per tutto quanto non è espressamente disciplinato nella presente Sezione, valgono le "Norme che regolano l'Assicurazione in generale", in quanto compatibili.

SEZIONE 6

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE PER LA TUTELA LEGALE

(la sezione Tutela Legale è operante solo se richiamata nella Proposta di Polizza)

6.1 – Oggetto dell'Assicurazione - Spese coperte dalla Polizza

Se l'Assicurato è coinvolto in una Vertenza, la Società, nei limiti stabiliti nella Proposta di Polizza, copre le seguenti spese:

- compensi dell'avvocato per la trattazione stragiudiziale e giudiziale della Vertenza;
- compensi dell'avvocato per la negoziazione assistita o per la mediazione;
- compensi dell'avvocato per la querela, **se a seguito di questa la controparte è rinviata a giudizio in sede penale;**
- compensi dell'avvocato domiciliatario, **se indicato da ARAG;**
- Spese di Soccombenza poste a carico dell'Assicurato;
- spese di esecuzione forzata, **fino a due tentativi per Sinistro;**
- spese dell'organismo di mediazione, **se la mediazione è obbligatoria;**
- spese per l'arbitrato, sia dell'avvocato difensore che degli arbitri;
- compensi dei Periti;
- Spese di Giustizia;
- spese di investigazione difensiva nel procedimento penale.

Le spese legali sono coperte per l'intervento di un avvocato per ogni grado di giudizio salvo il diritto di sostituzione dello stesso, senza duplicazione di spese.

6.2 – Assicurati

In relazione al Veicolo indicato sulla Proposta di Polizza, sono assicurati:

- il Proprietario;
- il Locatario in base ad un contratto di noleggio/Leasing;
- il Conducente autorizzato;
- i trasportati.

Sono assicurati anche:

- il Contraente se persona fisica;
- il coniuge del Contraente;
- il partner convivente del Contraente **risultante dal certificato di stato di famiglia;**
- i figli minori e **conviventi se risultanti dal certificato di stato di famiglia;**

se sono coinvolti in incidenti stradali in veste di pedoni, ciclisti, alla guida di veicoli non soggetti all'assicurazione obbligatoria o come trasportati di un qualsiasi Veicolo pubblico o privato.

Nel caso di vertenze fra Assicurati le garanzie operano unicamente a favore del Contraente.

6.3 – Ambito di operatività delle garanzie

Le garanzie operano per i sinistri relativi alla Circolazione stradale del Veicolo indicato nella Proposta di Polizza.

In caso di sostituzione del Veicolo, per la continuazione della copertura assicurativa sul nuovo Veicolo e per l'eventuale adeguamento del Premio, **il Contraente ha l'obbligo di comunicare tempestivamente i dati del nuovo Veicolo.**

6.4 – Garanzie prestate – Tutela Legale della Circolazione Plus

Nel caso sulla Proposta di Polizza sia stata richiamata questa opzione sono operanti esclusivamente le seguenti garanzie.

6.4.1. Danni subiti

Sono coperte le spese sostenute per la richiesta di risarcimento per danni extra contrattuali a persone e/o a cose subiti per Fatti Illeciti di Terzi connessi alla Circolazione stradale, compresa la costituzione di parte civile nel procedimento penale.

La garanzia opera solo per i casi di procedura di risarcimento di cui all'art.148 del codice delle assicurazioni private, **con esclusione dei sinistri gestiti con la procedura di risarcimento diretto disciplinata dall'art. 149 del codice delle assicurazioni private.**

La garanzia opera anche se è contestata la guida in stato di ebbrezza.

6.4.2. Pedone, ciclista, trasportato

Sono coperte le spese sostenute per Incidenti stradali nei quali l'Assicurato è rimasto coinvolto come pedone, ciclista, alla guida di veicoli non soggetti ad assicurazione obbligatoria o come trasportato di un qualsiasi Veicolo pubblico o privato di proprietà di Terzi.

6.4.3. Delitti colposi o contravvenzioni

Sono coperte le spese sostenute in procedimenti penali per delitti colposi o per contravvenzioni connessi ad Incidente stradale.

La garanzia opera anche prima della formulazione ufficiale della notizia di Reato.

Nel caso di omicidio stradale e di lesioni personali stradali gravi o gravissime **il Massimale per Sinistro è pari a € 50.000,00.**

La garanzia opera anche se è contestata la guida in stato di ebbrezza **con un tasso alcolemico fino a 0,8 g/l; con un tasso alcolemico superiore a 0,8 g/l la garanzia opera solo se l'Assicurato è assolto con decisione passata in giudicato in sede penale.**

6.4.4. Risarcimento diretto

Sono coperte le spese sostenute per la richiesta di Risarcimento per danni extra contrattuali a persone e/o a cose subiti per Fatti Illeciti di Terzi connessi alla Circolazione stradale.

La garanzia opera solo nei casi di procedura di risarcimento diretto di cui all'art. 149 del codice delle assicurazioni private, esclusivamente dopo l'offerta o dopo la mancata offerta nei termini di legge da parte della Società, compresa l'eventuale successiva Fase Giudiziale.

Rimangono, quindi, escluse le eventuali spese legali sostenute dall'Assicurato nella fase compresa tra la presentazione della richiesta di Risarcimento del danno e la prima offerta comunicata dalla Società;

La garanzia opera anche se è contestata la guida in stato di ebbrezza.

6.4.5. Terzo trasportato

Sono coperte le spese sostenute per la richiesta di Risarcimento per danni extra contrattuali a persone e/o a cose subiti dal terzo trasportato.

La garanzia opera solo nei casi di procedura di risarcimento di cui all'art. 141 del codice delle assicurazioni private.

La garanzia opera anche se è contestata la guida in stato di ebbrezza.

6.4.6. Vertenze contrattuali

Sono coperte le spese sostenute per le vertenze per presunte inadempienze contrattuali relative al Veicolo assicurato, **se il valore in lite è pari o superiore a € 150,00.**

In caso di sostituzione del Veicolo sono garantite le controversie relative all'acquisto di un nuovo Veicolo in sostituzione di quello assicurato e alla vendita del Veicolo già assicurato avvenute **entro un mese prima e fino ad un mese dopo dalla data di sostituzione in Polizza del Veicolo.**

A parziale deroga dell'art. "6.9 – Estensione Territoriale" la presente garanzia opera per i casi che devono essere trattati in Italia, nello Stato della Città del Vaticano e nella Repubblica di San Marino.

La garanzia non opera per vertenze con la Società.

6.4.7. Dissequestro a seguito di Incidente

Sono coperte le spese sostenute per il dissequestro del Veicolo sequestrato in seguito ad Incidente stradale.

La garanzia opera anche se è contestata la guida in stato di ebbrezza **con un tasso alcolemico fino a 0,8 g/l; con un tasso alcolemico superiore a 0,8 g/l la garanzia opera solo se l'Assicurato è assolto con decisione passata in giudicato in sede penale.**

6.4.8. Assistenza interprete

Sono coperte le spese sostenute per l'assistenza di un interprete in sede di interrogatorio, in caso di arresto, detenzione e/o altra misura restrittiva della libertà personale disposta per responsabilità penale connessa ad Incidente stradale verificatosi all'estero.

6.4.9. Opposizione a sanzioni amministrative connesse ad Incidente stradale

Sono coperte le spese sostenute per l'impugnazione della sanzione pecuniaria o della Sanzione Amministrativa accessoria di ritiro, sospensione o revoca della patente di guida connessa ad Incidente stradale.

La garanzia opera anche se è contestata la guida in stato di ebbrezza **con un tasso alcolemico fino a 0,8 g/l; con un tasso alcolemico superiore a 0,8 g/l la garanzia opera solo se l'Assicurato è assolto con decisione passata in giudicato in sede penale.**

6.4.10. Anticipo cauzione penale

Sono coperte le spese sostenute per la cauzione penale in caso di arresto, minaccia di arresto o di altra misura restrittiva della libertà personale disposta per responsabilità penale connessi ad Incidente stradale avvenuto all'estero.

La garanzia opera fino ad un importo massimo equivalente al Massimale di Polizza.

L'assicurato ha l'obbligo di esibire adeguate garanzie di restituzione della somma anticipata; se non adempie a questo obbligo l'anticipo non può essere concesso. L'assicurato ha l'obbligo di restituire la somma anticipata da ARAG entro 1 (un) mese dalla data di erogazione.

6.5 – Spese non coperte dalla Polizza

Se l'Assicurato è coinvolto in una Vertenza, **la Società non copre le seguenti spese:**

- compensi dell'avvocato determinati tramite patti quota lite;
- compensi dell'avvocato per la querela, se a seguito di questa la controparte non è rinviata a giudizio in sede penale;
- compensi dell'avvocato domiciliatario, **se non indicato da ARAG;**
- spese per l'indennità di trasferta;
- spese di esecuzione forzata oltre il secondo tentativo per Sinistro;
- spese dell'organismo di mediazione, se la mediazione non è obbligatoria;
- imposte, tasse e altri oneri fiscali diversi dalle Spese di Giustizia;
- multe, ammende e sanzioni pecuniarie in genere;
- spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l'Assicurato nei procedimenti penali;
- spese non concordate con ARAG;
- ogni duplicazione di onorari, nel caso di domiciliatone;
- spese recuperate dalla controparte.

La Società inoltre non copre:

- 1) le spese sostenute per la Fase Stragiudiziale se non è gestita da ARAG;
- 2) le spese sostenute per gli accordi economici tra Assicurato e avvocato, per la Transazione della Vertenza e per l'intervento del Perito o del consulente tecnico di parte, se non preventivamente autorizzate da ARAG.

6.6 – Esclusioni

Se nella Polizza non è previsto diversamente, le garanzie non operano per sinistri relativi a:

- a) materia fiscale o amministrativa;
- b) fatti conseguenti a tumulti popolari, sommosse popolari, eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, Terremoto, sciopero, serrate, detenzione o impiego di sostanze radioattive;
- c) fatti conseguenti ad eventi naturali per i quali viene riconosciuto lo stato di calamità naturale o lo stato di allarme;
- d) proprietà, guida o Circolazione di imbarcazioni da diporto o aeromobili o veicoli che viaggiano su tracciato veicolato o su funi metalliche;
- e) fatti dolosi degli Assicurati;

- f) fatti non accidentali che causano inquinamento dell'ambiente;
- g) casi in cui il Conducente non è abilitato alla guida del Veicolo oppure ha i documenti di guida scaduti e non rinnovati entro 90 (novanta) giorni dal Sinistro;
- h) casi in cui il Conducente rifiuta di sottoporsi agli accertamenti previsti per guida sotto l'influenza dell'alcool;
- i) casi di contestazione per guida in stato di ebbrezza;
- j) casi in cui il Veicolo non è coperto da regolare assicurazione obbligatoria, salvo i casi in cui l'Assicurato dimostra di non essere a conoscenza dell'omissione degli oneri assicurativi da parte di Terzi obbligati;
- k) casi in cui il Veicolo non è omologato oppure è usato in modo difforme dall'Immatricolazione o dalla destinazione e dall'uso indicati sulla carta di circolazione;
- l) casi di condanna con decisione passata in giudicato per guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, salvo il caso di uso terapeutico di tali sostanze comprovato da prescrizione medica;
- m) casi di condanna con decisione passata in giudicato per omissione dell'obbligo di fermata e assistenza;
- n) partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove, salvo il caso di gare di pura regolarità indette dall'A.C.I.;
- o) vertenze con la Società;
- p) adesione ad azioni di classe (class action).

6.7 – Limiti di copertura

- 1) Le spese legali sono coperte **per l'intervento di (1) un avvocato per ogni grado di giudizio, salvo il caso di sostituzione dello stesso, senza duplicazione di spese.**
- 2) Nel caso di vertenze fra Assicurati **le garanzie operano unicamente a favore del Contraente.**
- 3) La garanzia anticipo cauzione penale (art. 6.4.10.) copre le spese sostenute per Sinistro **fino ad un importo massimo equivalente al Massimale di Polizza.**
- 4) La garanzia vertenze contrattuali (art. 6.4.6.) copre le spese sostenute **se il valore in lite è pari o superiore a € 150,00.**
- 5) Le garanzie di Polizza operano **con il limite di Massimale di € 20.000,00 per Sinistro nel caso di sinistri avvenuti fuori dall'Europa.**
- 6) **Se un assicuratore di responsabilità civile assume la gestione della lite per conto dell'Assicurato, le garanzie previste in Polizza operano a secondo rischio.**

6.8 – Operatività delle garanzie in presenza di Polizza di responsabilità civile

Se un assicuratore di responsabilità civile assume la gestione della lite per conto dell'Assicurato, **le garanzie previste in Polizza operano a secondo rischio, quindi dopo l'esaurimento del Massimale dovuto per legge o per contratto dall'Assicuratore di responsabilità civile per spese di resistenza e soccombenza.**

6.9 – Estensione territoriale (dove operano le garanzie)

Le garanzie operano per i sinistri avvenuti in tutto il mondo, **fatto salvo quanto previsto all'art. "6.4.6. Vertenze contrattuali".**

6.10 – Validità delle garanzie (quando sono coperti i sinistri)

Sono coperti i Sinistri che sono avvenuti:

- dalla data di efficacia della copertura assicurativa per il danno o presunto danno extra contrattuale e per la violazione o presunta violazione di norme penali o amministrative;
- **trascorsi 3 (tre) mesi dalla data di efficacia della copertura assicurativa in tutte le restanti ipotesi;** se la Polizza è emessa senza interruzione della copertura per lo stesso rischio dopo una precedente Polizza, il periodo di 3 (tre) mesi opera soltanto per le garanzie non previste nella precedente Polizza. **In questo caso il Contraente ha l'obbligo in sede di denuncia del Sinistro di fornire idonea documentazione atta a comprovare l'esistenza di una Polizza precedente di Tutela Legale.**

SEZIONE 7

NORME CHE REGOLANO I SINISTRI

7.1 - Modalità ed obblighi per la denuncia dei Sinistri validi per tutte le sezioni

I Sinistri, fermi i necessari adempimenti sotto descritti per le singole garanzie, devono essere denunciati alla Società entro tre giorni da quello in cui il Sinistro si è verificato o l'Assicurato ne ha avuta conoscenza (art. 1913 Codice Civile).

Nella denuncia devono essere indicati il luogo, la data, l'ora e le modalità dell'evento, l'entità del danno, nonché il nome e il domicilio degli eventuali testimoni. È comunque di comune interesse che la denuncia venga presentata il più presto possibile.

La denuncia di Sinistro può essere presentata:

a mezzo telefono al numero verde	800 23 31 20
a mezzo fax al numero verde:	800 60 61 61
a mezzo posta indirizzata a:	HDI Assicurazioni S.p.A. – Direzione Sinistri Piazza Guglielmo Marconi, 25 – 00144 Roma
a mezzo posta elettronica indirizzata a:	sinistri@hdi.it
a mezzo posta elettronica certificata , indirizzata a:	sinistri@pec.hdi.it oppure hdi.assicurazioni@pec.hdi.it
rivolgendosi al proprio Intermediario	
Per le richieste di intervento relative alla sezione Assistenza direttamente alla Struttura Organizzativa di Europ Assistance Italia S.p.A. al numero verde 800.542.002 , oppure nei modi previsti dall'articolo "7.4.1. Denuncia del Sinistro"	
Per informazioni sui Sinistri ci si può rivolgere al numero: 800 23 31 20 oppure al proprio Intermediario .	

7.2 - Norme valide per la "Sezione 3 - Norme che regolano l'Assicurazione per i danni al Veicolo"

7.2.1. Denuncia del Sinistro

Nel caso di Sinistro che interessi le garanzie per i danni al Veicolo, l'Assicurato deve, nella denuncia di sinistro, indicare la data, il luogo, l'ora e le modalità del fatto, nonché l'entità del danno, il nome ed il domicilio di eventuali testimoni.

Le notizie e i documenti ulteriori relativi al Sinistro devono essere trasmessi alla Società tempestivamente.

L'Assicurato, in ogni caso deve:

- indicare ove sia ubicato il Veicolo e come poterlo raggiungere;
- indicare l'eventuale intervento dell'Autorità (Polizia, Carabinieri, ecc.);
- qualora l'evento abbia valenza penale, (ad esempio Furto o Rapina, Incendio doloso, Atti Vandalici, ecc.), presentare tempestivamente denuncia all'Autorità competente e fornirne copia autentica alla Società; qualora l'evento sia avvenuto all'estero la denuncia deve essere presentata sia all'autorità straniera che a quella Italiana;
- in caso di perdita totale o Furto o Rapina, rilasciare alla Società la procura irrevocabile a vendere o a demolire il Veicolo a favore di HDI Assicurazioni S.p.A.;
- per i danni relativi agli Accessori non di Serie ed Optional fornire alla Società la fattura di acquisto o documento equivalente;
- precisare gli eventuali danni subiti da altri Veicoli, le cose danneggiate e le generalità dei loro Proprietari.

In aggiunta a quanto sopra previsto, in caso di Furto o Rapina totali l'Assicurato deve inoltre:

- fornire, se non asportata con il Veicolo, l'originale della carta di circolazione o del Documento Unico di Circolazione;
- fornire l'originale del certificato di proprietà con l'annotazione della perdita di possesso rilasciato dal P.R.A. o, se rilasciato, il codice di accesso personalizzato che consenta la visione del Certificato di Proprietà digitale;
- fornire l'originale dell'estratto cronologico generale del P.R.A.;
- fornire, se non asportate con il Veicolo, tutte le copie delle chiavi o dei congegni elettronici di apertura delle portiere e/o di avvio del Veicolo (cd. chiavi elettroniche o congegni keyless);
- autorizzare la Società ad inviare le chiavi e/o i congegni elettronici di apertura delle portiere e/o di avvio del Veicolo (cd. chiavi elettroniche o congegni keyless) alla casa costruttrice e ad acquisire da quest'ultima gli esiti della verifica del contenuto della memoria interna e la lista dei duplicati richiesti e prodotti;
- nel caso sul Veicolo sia presente un Antifurto Satellitare, autorizzare la Società ad inviare i telecomandi per l'inserimento / disinserimento dell'impianto alla casa costruttrice e/o alla Centrale Operativa e ad acquisire da quest'ultima gli esiti della verifica del contenuto della memoria interna e la lista dei duplicati richiesti e prodotti;
- informare la Società non appena abbia notizia del ritrovamento del Veicolo rubato o di parti di esso, inviando il verbale di ritrovamento;
- fornire una dichiarazione di estinzione di eventuali crediti privilegiati o del fermo amministrativo.

In caso di **danno parziale** (ad esempio: Furto con asportazione di parti del Veicolo o sostituzione/riparazione di parti danneggiate a seguito di Atti Vandalici), l'Assicurato deve inoltre documentare con fatture o ricevute fiscali le eventuali riparazioni di prima necessità nonché, a richiesta della Società, produrre la fattura d'acquisto dei pezzi di ricambio o l'eventuale ricevuta dei pezzi usati recuperati presso un centro di rottamazione Veicoli.

In caso di:

- Furto dell'Audiofonovisivo si deve documentare con fatture o ricevute fiscali l'acquisto dell'apparecchio (nel caso non sia un accessorio di serie);
- danno causato da eventi naturali l'Assicurato deve fornire alla Società documentazione comprovante l'evento (ad esempio certificazione dell'Ufficio Meteorologico del Comune dove è avvenuto l'evento, articoli di giornale, ecc.).

- **rottura cristalli l'Assicurato deve inoltre fornire documentazione fiscale attestante l'avvenuta sostituzione o riparazione, salvo il caso si sia recato presso un centro convenzionato con la Società.**

7.2.2. Determinazione dell'ammontare del danno

a) Perdita Totale del Veicolo

Per Perdita Totale si intende quando il Veicolo, in seguito a Furto o Rapina, non sia stato ritrovato oppure quando, in seguito ad eventi che diano luogo a danni materiali, le spese per la riparazione del Veicolo superino l'80% del valore dello stesso al momento del Sinistro; in tutti gli altri casi il danno si intende parziale. **Il valore di quanto recuperato prima del pagamento dell'Indennizzo sarà detratto dall'Indennizzo stesso.** In caso di Sinistro che causi la Perdita Totale del Veicolo la Società, **nel limite della somma assicurata indicata nella Proposta di Polizza**, determina l'Indennizzo in base alle quotazioni indicate sulla pubblicazione Quattroruote / www.quattroruote.it (Editrice Domus) con riferimento al mese di accadimento dell'evento, maggiorate del valore commerciale degli eventuali Accessori non di Serie e degli Optional stabilmente installati. Qualora detta pubblicazione non riporti la Quotazione del Veicolo assicurato si farà riferimento, in primo luogo al valore riportato sulla pubblicazione Eurotax Giallo o, se anche questa non riporta la Quotazione, il valore del Veicolo sarà determinato in base al Valore di mercato al momento del Sinistro.

b) Danno parziale

Si considera economicamente riparabile il danno le cui spese di riparazione sommate all'importo realizzabile dal Relitto non superino l'80% del valore del Veicolo al momento del Sinistro, comprensivo del valore degli Accessori non di Serie e degli Optional stabilmente installati.

Le parti del Veicolo, compresi gli Accessori di Serie, gli Accessori non di Serie e gli Optional stabilmente installati, non riparabili o sottratte e perciò sostituite con parti nuove, **saranno liquidate tenendo conto del Degrado d'uso.**

A parziale deroga di quanto sopra indicato, se al momento del Sinistro non sono trascorsi più di cinque anni dalla data di prima Immatricolazione del Veicolo, la liquidazione avverrà senza tenere conto del Degrado dovuto a vetustà o ad Usura **salvo che per parti del motore e dell'apparato elettrico, organi meccanici, ammortizzatori, pneumatici, batterie, dischi dei freni, sellerie, capote, Accessori non di Serie e Optional.**

c) Perdita Totale e danno parziale

Sia per il caso di Perdita Totale, che per quello di danno parziale:

- in ogni caso **la Società ha facoltà di chiedere all'Assicurato la documentazione relativa agli Accessori non di Serie ed agli Optional stabilmente installati per i quali viene richiesto l'Indennizzo;**
- a parziale deroga di quanto sopra indicato, nel caso di Veicolo ripristinato successivamente all'acquisto la liquidazione avverrà sulla base del valore commerciale **solo previa consegna o esibizione delle fatture comprovanti l'avvenuta riparazione ed il relativo acquisto dei pezzi di ricambio;**
- nella determinazione dell'ammontare del danno si terrà conto dell'incidenza dell'I.V.A. ove l'Assicurato la tenga a suo carico ed **a condizione che l'importo di tale imposta sia compreso nel Valore assicurato.**

7.2.3. Valore a Nuovo in caso di Perdita Totale a seguito di Incendio, Furto e Rapina

A parziale deroga dell'art. "7.2.2. Determinazione dell'ammontare del danno", in caso di Perdita Totale dell'autovettura, la determinazione dell'ammontare del danno viene effettuata con riferimento al prezzo di acquisto dell'autovettura, **purché ricorrano le seguenti condizioni:**

- che la Perdita Totale si verifichi entro 12 mesi dalla data di prima Immatricolazione;
- che la somma assicurata sia pari al prezzo di acquisto dell'autovettura risultante dalle relative fatture.

Resta fermo quanto previsto all'art. "7.2.2. Determinazione dell'ammontare del danno", lettera c).

7.2.4. Scoperti e Franchigie

Dal danno determinato ai sensi degli artt. "7.2.2. Determinazione dell'ammontare del danno" e "7.2.3. Valore a Nuovo in caso di Perdita Totale a seguito di Incendio, Furto e Rapina" **si deducono gli eventuali Scoperti e/o Franchigie precisati nella Proposta di Polizza o nelle presenti condizioni di Assicurazione.**

Tuttavia, **in caso di danno parziale**, qualora la riparazione del Veicolo avvenga presso una delle officine autorizzate di Porsche Italia, gli Scoperti, i Minimi e le Franchigie eventualmente previsti in Polizza si intendono ridotti del 30%.

7.2.5. Regola Proporzionale

Per le garanzie prestate a Valore Intero, **se al momento del Sinistro il valore commerciale del Veicolo assicurato risulta superiore a quello dichiarato nella Proposta di Polizza, la Società risponde dei danni in proporzione al rapporto tra la somma assicurata indicata sulla Proposta di Polizza ed il valore del Veicolo.**

Tuttavia, la regola proporzionale non verrà applicata qualora il valore del Veicolo al momento del Sinistro **risulti superiore di non oltre il 10% della somma assicurata.**

7.2.6. Limiti di Indennizzo

L'Indennizzo non può essere mai superiore, anche in caso di più sinistri verificatisi nel corso del medesimo Anno Assicurativo, alla somma assicurata indicata in Polizza. Non sono indennizzabili le spese per modifiche, aggiunte o migliorie apportate al Veicolo in occasione della riparazione, nonché le spese di custodia salvo quanto previsto dall'art. "3.1.7. Pacchetto A Garanzie Integrative", lettera c), e i danni da Deprezzamento e da mancato godimento o uso o altri pregiudizi anche fiscali.

7.2.7. Diritto di Surrogazione

I diritti e le azioni che l'Assicurato o i suoi aventi diritto possono avere verso i Terzi, si trasmettono di diritto, ai sensi dell'art. 1916 del Codice Civile, alla Società fino a concorrenza degli importi pagati.

7.2.8. Procedimento per la determinazione dell'ammontare del danno – Nomina e mandato dei Periti

Ferma restando la possibilità di ricorrere all'Autorità Giudiziaria, l'ammontare del danno e la determinazione dell'Indennizzo possono essere concordati direttamente dalle Parti.

In alternativa, di comune accordo tra le Parti, l'ammontare del danno e la determinazione dell'Indennizzo possono essere concordati mediante periti nominati uno dalla Società ed uno dall'Assicurato. In caso di disaccordo, i periti ne eleggono un terzo e le decisioni sono prese a maggioranza. Ciascun

perito ha la facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni di perizia, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta verrà fatta, su domanda della Parte più diligente, dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione si trova la residenza o il domicilio dell'Assicurato. Ciascuna delle Parti sostiene la spesa del proprio perito, mentre quella del terzo è sempre ripartita a metà.

I periti devono:

- 1) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del Sinistro;
- 2) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno.

I risultati sono vincolanti per le parti le quali rinunciano a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di errore, violenza, dolo, nonché violazione di patti contrattuali; è fatta salva in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente l'indennizzabilità del danno. I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

7.2.9. Riparazioni o sostituzioni in natura delle cose rubate o danneggiate - Relitti

L'Assicurato non deve provvedere ad alcuna riparazione, a meno di quelle necessarie per portare il Veicolo danneggiato nell'autorimessa o nell'officina o per consentirne la regolare Circolazione, prima che siano trascorsi 10 giorni dal momento di presentazione della denuncia di Sinistro, salvo espresso consenso della Società.

La Società, invece di pagare l'Indennizzo, ha facoltà di far eseguire a regola d'arte, direttamente in officina di sua fiducia, le riparazioni occorrenti al ripristino del Veicolo danneggiato, oppure di sostituirlo con altro di uguale valore, nelle stesse condizioni e con le stesse caratteristiche tecniche, oppure acquistare quanto residua del Veicolo dopo il Sinistro in base al valore così come determinato dall'art. "7.2.2. Determinazione dell'ammontare del danno".

Resta inteso che il Veicolo e i residui dello stesso rimangono di proprietà dell'Assicurato, ferma restando la facoltà della Società di esercitare la facoltà di acquistare quanto residua del Veicolo ai sensi del paragrafo precedente oppure di avvalersi della procura irrevocabile a vendere di cui all'articolo "7.2.1. Denuncia del sinistro".

7.2.10. Recupero del Veicolo oggetto di Furto o di Rapina

In caso di Furto, Rapina o Appropriazione Indebita del Veicolo, l'Assicurato è tenuto a informare la Società, non appena ne è venuto a conoscenza, del ritrovamento del Veicolo o di sue parti.

Se il recupero avviene prima del pagamento dell'Indennizzo, il danno sarà nuovamente determinato e liquidato in base a quanto previsto in Polizza.

Se il ritrovamento del Veicolo avviene dopo il pagamento dell'Indennizzo e lo stesso venga riconsegnato alla Società, il Proprietario può chiedere alla Società stessa di non dare esecuzione alla procura irrevocabile a vendere e di rientrarne in possesso, **rimborsando alla Società l'importo già liquidato**; nel caso sia prevista in Polizza la copertura per il danno parziale, l'importo da rimborsare alla Società sarà al netto degli eventuali danni accertati sul Veicolo. **Qualora la Società venisse a conoscenza che il Contraente o l'Assicurato avesse avuto notizia del ritrovamento del Veicolo prima della liquidazione del danno, la stessa avrà diritto alla restituzione di tutte le somme pagate.**

7.2.11. Pagamento dell'Indennizzo

Il pagamento dell'Indennizzo è eseguito nella valuta corrente, entro 10 giorni dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia e sempre che, in caso di Furto o Rapina totale, siano trascorsi 30 giorni dall'evento. **Resta fermo quanto previsto dall'art. 2742 del Codice Civile, qualora il Veicolo sia soggetto a privilegio, pegno, ipoteca a favore di Terzi.**

7.3 - Norme valide per la "Sezione 4 - Norme che regolano l'Assicurazione per gli Infortuni del Conducente"

7.3.1. Denuncia dell'Infortunio e obblighi relativi

Fermo quanto previsto dall'art. "7.1 - Modalità ed obblighi per la denuncia dei Sinistri validi per tutte le sezioni", la denuncia dell'Infortunio **deve contenere l'indicazione del luogo, giorno, ora e causa dell'Infortunio e deve essere corredata da certificato medico attestante entità e sede delle lesioni. L'Assicurato o, in caso di morte, gli eredi devono altresì:**

- fornire copia della Cartella Clinica completa e di ogni altra documentazione sanitaria relativa a degenze conseguenti all'Infortunio denunciato;
- inviare successivamente, **sino a guarigione avvenuta, i certificati medici sul decorso delle lesioni; tali certificati devono essere rinnovati alle rispettive scadenze e trasmessi alla Società;**
- consentire alla Società le indagini, i controlli medici e gli accertamenti necessari, insieme ad ogni altra informazione richiesta, delegando irrevocabilmente (ex art. 1723, 2 c., c.c.) la Società, ai sensi dell'art. 15 del Regolamento Europeo 2016/679 ed anche specificamente per l'ipotesi di decesso dello stesso, ad acquisire qualsiasi tipo di documentazione sanitaria o relazione sulle cause del decesso presso qualsiasi professionista o Ente pubblico o privato ed eventuale documentazione giudiziaria presso le Autorità competenti.

Le spese di cura e quelle relative ai certificati medici sono a carico dell'Assicurato (eventuale traduzione giurata compresa), salvo che siano espressamente comprese nell'Assicurazione.

7.3.2. Procedura per la determinazione dell'Indennizzo in caso di controversie

Fermo il diritto delle Parti di adire l'Autorità giudiziaria, in caso di:

- divergenze sul grado di Invalidità Permanente o sul grado o sulla durata dell'Inabilità Temporanea, nonché sull'applicazione dei criteri di indennizzabilità previsti dall'art. "4.2.1.1. Invalidità Permanente da Infortunio - Criteri di indennizzabilità";
- controversie di natura medica sulla indennizzabilità del Sinistro;

le Parti possono conferire, per iscritto, mandato di decidere se e in quale misura siano applicabili le condizioni di Polizza ad un Collegio di tre medici, nominati uno per parte e il terzo di comune accordo o, in caso contrario, dal Presidente del Consiglio dell'Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo dove deve riunirsi il Collegio dei medici.

Il Collegio medico risiede nel Comune, sede di Istituto di Medicina Legale, più vicino al luogo di residenza o domicilio dell'Assicurato. Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze per il terzo medico.

Limitatamente al caso di Invalidità Permanente derivante da Infortunio, è data facoltà al Collegio medico di rinviare, ove ne riscontri l'opportunità, l'accertamento definitivo dell'Invalidità Permanente ad epoca da definirsi dal Collegio stesso, nel qual caso il Collegio è tenuto a concedere una provvisoria sull'Indennizzo.

Le decisioni del Collegio medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità e sono da considerarsi come espressione della

volontà delle Parti e quindi vincolanti per le Parti stesse, le quali rinunciano sin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo i casi previsti dalla legge. I risultati delle operazioni del Collegio medico devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. Le decisioni del Collegio medico sono vincolanti per le Parti anche se uno dei medici si rifiuti di firmare il relativo verbale; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri medici nel verbale definitivo.

7.3.3. Indennizzo per Invalidità Permanente in caso di morte dell'Assicurato

In caso sopraggiunga la morte dell'Assicurato, **dopo che la Società abbia effettuato gli opportuni accertamenti medico-legali** ma senza aver ancora provveduto alla liquidazione dell'Indennizzo per Invalidità Permanente in favore dell'Assicurato (salvo che la morte sia causata dall'Infortunio denunciato e la Polizza includa la garanzia per il caso morte di cui all'art. "4.2.2. Morte", nel qual caso l'Indennizzo per l'evento morte si sostituisce all'Indennizzo per Invalidità Permanente), la Società, liquida agli eredi dell'Assicurato:

- l'importo già concordato con l'Assicurato oppure, in mancanza,
- l'importo già offerto all'Assicurato oppure, in mancanza,
- l'importo oggettivamente determinabile secondo le risultanze degli accertamenti medico-legali svolti.

Se invece l'Assicurato muore prima che la Società abbia effettuato gli opportuni accertamenti medico-legali (salvo che la morte sia causata dall'Infortunio denunciato e la Polizza includa la garanzia per il caso morte di cui all'art. "4.2.2. Morte", nel qual caso l'Indennizzo per l'evento morte si sostituisce all'Indennizzo per Invalidità Permanente), la Società liquida agli eredi dell'Assicurato, **l'importo oggettivamente determinabile sulla base di documentazione sanitaria (ad esempio, certificazione INAIL, certificazione INPS, certificazione ospedaliera, relazione medica di parte), prodotta dagli aventi diritto, idonea ad accertare la stabilizzazione dei postumi invalidanti.**

7.3.4. Rinuncia al diritto di surroga

La Società rinuncia, a favore dell'Assicurato o dei suoi aventi causa, al diritto di surroga che le compete ai sensi dell'art. 1916 del Codice civile verso i Terzi responsabili dell'Infortunio o della Malattia.

7.3.5. Liquidazione e pagamento dell'Indennizzo

La Società, **ricevuta la documentazione richiesta**, riconosce l'indennizzabilità del Sinistro e determinato l'Indennizzo dovuto, ne comunica l'importo agli interessati. Ricevuta notizia della loro accettazione o a seguito della concorde definizione dell'importo dovuto, la Società provvede al relativo pagamento entro 30 giorni dalla data di quest'ultima.

Per le spese sostenute all'estero, i rimborsi vengono eseguiti in Italia in Euro, al cambio medio della settimana in cui la spesa è stata sostenuta, ricavato dalle quotazioni della Banca d'Italia.

7.3.6. Documenti richiesti in caso di morte dell'Assicurato

Nei casi in cui il Beneficiario dell'Indennizzo sia un soggetto diverso dall'Assicurato, per il caso di morte di quest'ultimo e in tutti i casi in cui il diritto all'Indennizzo sia trasmesso agli eredi dell'Assicurato per successione ereditaria, **gli eredi dell'Assicurato o il Contraente, dovranno consegnare alla Società i seguenti documenti:**

- richiesta dell'avente diritto che contenga la denuncia dell'evento e le indicazioni che permettano di identificare la Polizza;
- certificazione che attesti con certezza la qualità di erede;
- certificato di morte dell'Assicurato;
- atto di notorietà o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, attestante l'esistenza o meno di un testamento – l'ultimo noto non impugnato – con l'indicazione della data di stesura e pubblicazione, nonché l'indicazione di tutti gli eredi legittimi. Del testamento deve essere consegnata copia conforme all'originale.

7.3.7. Assicurazione presso diversi assicuratori

Se sui medesimi rischi coesistono più Assicurazioni, **il Contraente o l'Assicurato deve dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati. In caso di Sinistro il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'Indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.**

Qualora la somma di tali Indennizzi, escluso dal conteggio l'Indennizzo dovuto dall'assicuratore eventualmente insolvente, superi l'ammontare del danno, **la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'Indennizzo calcolato secondo il proprio contratto senza tenere conto di eventuali Scoperti e/o Franchigie il cui ammontare verrà dedotto successivamente.**

Deve intendersi comunque esclusa ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.

7.4 - Norme valide per la "Sezione 5 - Norme che regolano l'Assicurazione per il Servizio Assistenza"

Premessa

La Società valendosi della struttura di Europ Assistance Italia S.p.A. fornisce le Prestazioni elencate nella Sezione Assistenza, previa attivazione della Struttura Organizzativa con le modalità previste.

Previo comunicazione al Contraente, anche mediante pubblicazione sul sito internet istituzionale o nell'area clienti dello stesso, **la Società si riserva di variare in qualsiasi momento la società organizzatrice ed erogatrice delle Prestazioni di Assistenza**, lasciando invariate le Prestazioni garantite e le condizioni contrattuali concordate con il Contraente al momento della sottoscrizione della Polizza

7.4.1. Denuncia del Sinistro

In caso di Sinistro l'Assicurato dovunque si trovi ed in qualsiasi momento deve prendere immediatamente contatto con la Struttura Organizzativa, salvo il caso di oggettiva e comprovata impossibilità: in tal caso l'Assicurato deve contattare la Struttura Organizzativa appena ne ha la possibilità e comunque sempre prima di prendere qualsiasi iniziativa personale.

L'Assicurato potrà contattare la **Struttura Organizzativa**, in funzione 24 ore su 24:

- per telefono al numero verde: **800.542.002**
- dall'Estero per telefono al numero: **+39.02.58.28.66.71**

- per telegramma indirizzato a: **Europ Assistance Italia S.p.A.**
Via del Mulino, 4
20057 Assago (MI)

L'Assicurato in ogni caso dovrà comunicare con precisione:

- Il tipo di assistenza di cui si necessita;
- Cognome e Nome;
- Numero di Polizza e/o targa;
- Indirizzo del luogo in cui si trova;
- Il recapito telefonico dove la Struttura Organizzativa provvederà a richiamarlo nel corso dell'assistenza.

Inoltre, nel caso sia prestato il:

- Servizio assistenza auto TOP, l'Assicurato dovrà inoltre indicare la sigla "HTOP";**
- Servizio assistenza per VEICOLI ELETTRICI, l'Assicurato dovrà inoltre indicare la sigla "PRSE".**

La Struttura Organizzativa potrà richiedere all'Assicurato – e lo stesso è tenuto a fornirla integralmente – ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria alla conclusione dell'assistenza; in ogni caso è necessario inviare alla Struttura Organizzativa gli ORIGINALI (non le fotocopie) di giustificativi, fatture, ricevute delle spese. L'intervento dovrà sempre essere richiesto alla Struttura Organizzativa che interverrà direttamente o ne dovrà autorizzare esplicitamente l'effettuazione.

L'inadempimento di tali obblighi può comportare la decadenza dal diritto alle Prestazioni di Assistenza, ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile.

7.5 - Norme valide per la "Sezione 6 - Norme che regolano l'Assicurazione per la Tutela Legale"

Premessa

La gestione dei Sinistri Tutela Legale è stata affidata dalla Società a: **ARAG SE – Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia con sede in Viale del Commercio, 59 - 37135 Verona (VR)**, in seguito denominata ARAG.

Previo comunicazione al Contraente, anche mediante pubblicazione sul sito internet istituzionale o nell'area personale dello stesso, **la Società si riserva di variare in qualsiasi momento la Società di gestione e liquidazione dei Sinistri di Tutela Legale, lasciando invariate le prestazioni garantite e le condizioni contrattuali concordate con il Contraente al momento della sottoscrizione della Polizza.**

7.5.1. Obblighi specifici (come denunciare un Sinistro)

La denuncia del Sinistro deve essere presentata tempestivamente all'Intermediario cui è assegnata la polizza oppure o alla Società nel momento in cui l'Assicurato ne ha conoscenza o, comunque, nel rispetto del termine massimo di 24 (ventiquattro) mesi dalla data di cessazione della Polizza o di eventuali altre polizze emesse successivamente senza interruzione della copertura assicurativa per lo stesso rischio.

L'Assicurato ha l'obbligo di informare l'Intermediario cui è assegnata la polizza oppure la Società in modo completo e veritiero di tutti i particolari del Sinistro e ha l'obbligo di indicare e mettere a disposizione, se richiesti, i mezzi di prova, i documenti e le eventuali altre polizze assicurative.

In mancanza, la Società e/o ARAG non può essere ritenuta responsabile di eventuali ritardi nella valutazione della copertura assicurativa o nella gestione del Sinistro, nonché di eventuali prescrizioni o decadenze che dovessero intervenire.

7.5.2. Gestione del Sinistro, scelta dell'avvocato e pagamento delle spese

Ricevuta la denuncia del Sinistro ARAG verifica la copertura assicurativa.

La Fase Stragiudiziale è gestita da ARAG che si attiva per risolvere la Vertenza con l'accordo delle parti e **si riserva di demandarne la gestione ad un avvocato di propria scelta.**

Per valutare la copertura assicurativa della Fase Giudiziale, comprese eventuali successive impugnazioni, ARAG verifica preventivamente l'idoneità delle prove e argomentazioni che l'Assicurato ha l'obbligo di fornire, restando inteso che la copertura assicurativa sarà negata nei casi di vertenze svincolate da alcun fondamento giuridico o liti palesemente temerarie.

Per la Fase Giudiziale l'Assicurato ha il diritto di scegliere un avvocato **tra gli iscritti all'Albo; in caso di domiciliazione ARAG indica l'avvocato domiciliatario.**

L'incarico all'avvocato o al Perito, che operano nell'interesse del proprio cliente, è conferito direttamente dall'Assicurato, **pertanto ARAG non è responsabile del loro operato.**

Le spese per gli accordi economici tra Assicurato e avvocato, per la Transazione della Vertenza e per l'intervento del Perito o del consulente tecnico di parte sono coperte **solo se preventivamente autorizzate da ARAG.**

ARAG può pagare direttamente i compensi al professionista dopo aver definito l'importo dovuto. Il pagamento avviene in esecuzione del contratto di Assicurazione e **senza che ARAG assuma alcuna obbligazione diretta verso il professionista.**

Se l'Assicurato paga direttamente il professionista, ARAG rimborsa quanto anticipato **dopo aver ricevuto la documentazione comprovante il pagamento.** Il pagamento delle spese coperte dalla Polizza avviene entro il termine di 30 (trenta) giorni dall'ottenimento di tutte le informazioni e di tutta la documentazione necessaria, previa valutazione in ogni caso della congruità dell'importo richiesto.

7.5.3. Restituzione delle spese

L'Assicurato ha l'obbligo di restituire le spese che sono state sostenute e/o anticipate da ARAG:

- se ha diritto di recuperarle dalla controparte;
- nell'anticipo cauzione penale: entro un mese dalla data di erogazione.

7.5.4. Disaccordo con ARAG in merito alla gestione del Sinistro e conflitto di interessi

Nel caso di disaccordo tra l'Assicurato e ARAG in merito alla gestione del Sinistro, fermo restando il diritto di ricorrere all'Autorità giudiziaria, **la decisione può essere affidata ad un arbitro che decide secondo equità, scelto di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal presidente del tribunale competente a norma del codice di procedura civile.**

Ciascuna delle parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali quale che sia l'esito dell'arbitrato.

In via alternativa è possibile adire l'autorità giudiziaria, **previo esperimento del tentativo di mediazione.**

L'Assicurato ha comunque il diritto di scegliere il proprio avvocato nel caso di conflitto di interessi con ARAG.

7.5.5. Quando avviene il Sinistro

La data di avvenimento del Sinistro è quella in cui si verifica l'evento a seguito del quale insorge la Vertenza.

L'evento, in base alla natura della Vertenza, è inteso come:

- il danno o presunto danno extra contrattuale subito dall'Assicurato;
- la violazione o la presunta violazione del contratto;
- la violazione o la presunta violazione della norma di legge.

In presenza di più eventi dannosi della stessa natura, la data di avvenimento del Sinistro è quella in cui si verifica il primo evento dannoso.

Uno o più eventi dannosi tra loro collegati o consequenziali o riconducibili ad un medesimo contesto, anche se coinvolgono una pluralità di soggetti, sono trattati e considerati come un unico Sinistro e la data di avvenimento è quella del primo evento dannoso.

Se più Assicurati sono coinvolti in uno stesso Sinistro, la Polizza opera con un unico Massimale che viene equamente ripartito tra tutti gli Assicurati a prescindere dalle somme da ciascuno pagate. Se al momento della definizione del Sinistro il Massimale per Sinistro non è esaurito, il residuo è ripartito in parti uguali tra agli Assicurati che hanno ricevuto solo parzialmente il rimborso delle spese sostenute.



HDI Assicurazioni S.p.A.
Sede Legale e Direzione Generale:
Piazza Guglielmo Marconi, 25 - 00144 Roma (IT)
Telefono +39 06 421 031 - Fax +39 06 4210 3500
hdi.assicurazioni@pec.hdia.it - www.hdiassicurazioni.it

Capitale Sociale € 351.000.000,00 i.v.
Codice Fiscale, Partita Iva
e Numero d'iscrizione: 04349061004
del Registro Imprese di Roma,
N. REA: RM-757172

Autorizzata all'esercizio delle Assicurazioni
con D.M.I.C.A. n. 19570 dell'8/6/93 (G.U. 14/6/93) e iscritta
alla Sezione I dell'Albo delle Imprese Assicuratrici al n. 1.00022
Capogruppo del Gruppo Assicurativo "HDI Assicurazioni"
iscritto all'Albo dei Gruppi Assicurativi al n. 015

HDI Assicurazioni S.p.A.
Piazza Guglielmo Marconi, 25 – 00144 Roma
Tel. +39 06 421 031
Fax +39 06 4210 3500
hdi.assicurazioni@pec.hdia.it
www.hdiassicurazioni.it

Mod. A3065 – Ed. 01/2026

